



CONTRATTO QUADRO UNICO PER L'OPERATIVITA' SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC E PER LE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A PRONTI DI VALUTA

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E CONTRATTUALE (Ed.2020)

SOMMARIO

- **INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA, SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**
- **SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**
- **SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI**
- **SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**
- **SINTESI DELLA POLITICA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**
- **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AVVERTENZE GENERALI**
- **PARTE "A" - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI**
- **LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- **TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**
- **CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE**
- **CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI**
- **SEZIONE I – "OPERAZIONI OTC"**
- **SEZIONE II– "OPERAZIONI FX SPOT"**
- **SEZIONE III RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP**
- **SEZIONE IV RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE CAP/INTEREST RATE FLOOR**
- **SEZIONE V RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE COLLAR**
- **SEZIONE VI RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI CROSS CURRENCY SWAP**
- **SEZIONE VII RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI SWAPTION**
- **SEZIONE VIII RELATIVA ALLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO UNA O PIU' OPZIONI SU VALUTE**
- **SEZIONE IX OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTA CON REGOLAMENTO CON CONSEGNA FISICA O PER DIFFERENZIALE**
- **SEZIONE X OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTE CON FACOLTA' DI ESECUZIONE ANTICIPATA**
- **SEZIONE XI SWAP SU VALUTE**



CONTRATTO QUADRO UNICO PER L'OPERATIVITÀ SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC E PER LE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A PRONTI DI VALUTA

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA (Ed.2020)

INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA, SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Informazioni Generali

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in forma contratta "BNL SpA" e denominazione commerciale "BNL", di seguito anche solo la "Banca") ha sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30 e risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 09339391006. La BNL è inoltre iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 78.60 ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005. Il legale rappresentante della Banca è l'Amministratore Delegato. La BNL SpA è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. - Capitale sociale: Euro 2.076.940.000.

Mezzi di comunicazione

Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero +39.060.060 o scrivendo alla sede legale all'indirizzo sopra riportato o tramite i contatti reperibili sul sito <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca-Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela. Sito internet: www.bnl.it

Autorizzazioni

La BNL SpA è stata autorizzata dalla Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) alla prestazione dei seguenti servizi d'investimento:

- Ricezione e trasmissione ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti
- Negoziazione per conto proprio
- Gestione di portafogli
- Consulenza in materia d'investimenti
- Sottoscrizione e/o collocamento, con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente nonché collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Rendicontazioni sui servizi prestati

La Banca fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti anche periodici sui servizi prestati, tenuto conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi svolti per conto dei clienti. La tipologia, i contenuti e la periodicità della documentazione fornita a rendiconto dell'attività svolta sono indicati di seguito. I documenti citati sono inviati per posta al domicilio del cliente, alle condizioni indicate nell'apposita documentazione. In alternativa è possibile ricevere tali documenti - ove disponibili e solo per i clienti che aderiscono ai "servizi a distanza" - in versione telematica, nell'apposita area riservata.

SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Il presente documento, che costituisce una sintesi della complessiva Strategia di Classificazione della Clientela di BNL S.p.A., viene consegnato ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria sui servizi di investimento di primo e secondo livello (Direttiva n.2014/65/UE, Regolamenti Delegati e regolamentazione nazionale attuativa). In esso vengono riepilogati i criteri di classificazione adottati da BNL per qualificare la clientela cui vengono offerti i servizi d'investimento e le indicazioni circa la possibilità per il cliente di richiedere una diversa classificazione, con le implicazioni che ciò comporterebbe sotto il profilo della tutela del cliente. La versione integrale della Strategia di Classificazione della Clientela è disponibile sul sito internet www.bnl.it e presso ogni Filiale della Banca. L'obiettivo principale della classificazione consiste nell'assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di clientela considerata. La protezione si sostanzia principalmente nel fornire informazioni chiare e complete sugli strumenti finanziari oggetto dei servizi d'investimento e nel valutare la coerenza tra le caratteristiche dell'investitore e gli investimenti considerati. Tale protezione sarà modulata in base alla classificazione assegnata al cliente, di seguito riportata in ordine crescente di tutela:

Controparti Qualificate - i clienti, definiti controparti qualificate ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (di seguito: "Testo Unico della Finanza" o anche "Tuf") e delle relative norme di attuazione, ai quali la Banca presta specifici servizi di investimento, con regime di informativa semplificata, nel rispetto dei fondamentali obblighi di condotta, di agire in modo onesto, equo e professionale e fornendo comunicazioni chiare e non fuorvianti in relazione alla natura e all'attività del soggetto. Per questi soggetti si presume la massima conoscenza e competenza in tema di strumenti finanziari.

Clienti Professionali - i soggetti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti. Più in particolare sono considerati Clienti Professionali di diritto:

- 1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali (ad esempio):
 - a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) altri investitori istituzionali indicati dalla legge;
- 2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) fatturato netto: 40.000.000 euro; b) fondi propri: 2.000.000 euro; c) totale di bilancio: 20.000.000 euro.
- 3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.
- 4) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione. Clienti al Dettaglio - i clienti che, non rientrando in una delle due categorie sopra esposte, richiedono il massimo livello di tutela.

La Banca procede alla classificazione del cliente, in base alle informazioni in possesso della Banca ed in applicazione dei criteri sopra indicati, e ne informa l'interessato mediante l'apposito Questionario che gli viene consegnato. L'iniziale classificazione può tuttavia essere oggetto di modifica su esplicita richiesta del Cliente ed in presenza degli specifici requisiti previsti. L'accoglimento della eventuale richiesta del Cliente, di passaggio verso una categoria che prevede un minore livello di tutela, è rimessa alla valutazione della Banca, che si riserva di accoglierla o meno, motivando un eventuale rifiuto. Il personale della Banca è a completa disposizione del Cliente per fornire le indicazioni relative alla procedura necessaria per il passaggio di status e alle implicazioni sui servizi ed i prodotti offerti e sul livello di tutela associato.

SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

Quanto di seguito riportato costituisce una sintesi della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini adottata dalla Banca in applicazione della normativa comunitaria di primo e secondo livello recepita nel Testo Unico della Finanza e nella regolamentazione secondaria di attuazione. Il testo integrale della Strategia d'Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, che costituisce parte integrante del presente Contratto, è a disposizione presso tutte le filiali della Banca ed è reperibile sul sito internet www.bnl.it. (<https://www.bnl.it/it/Footer/Trasparenza>).

La Banca, in base alla Strategia d'Esecuzione e Trasmissione degli Ordini di cui si è dotata, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti al dettaglio ovvero dei clienti professionali (congiuntamente i "Clienti"), di negoziazione in conto proprio ovvero di ricezione e trasmissione di ordini impartiti da Clienti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, ha individuato, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la sede di esecuzione ovvero i soggetti negozianti ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per i Clienti (c.d. "best execution").

In particolare, gli strumenti finanziari derivati negoziati over the counter ("OTC") sono tipicamente negoziati in conto proprio e oggetto di contrattazione su base individuale. Nel rispetto di tali prassi di mercato, BNL agisce come dealer sul mercato dei derivati OTC, negoziando in conto proprio ogni operazione over-the-counter conclusa con un Cliente. In altri termini, ciò significa che ogni volta che conclude un'operazione di questo tipo, BNL agisce in contropartita diretta del Cliente. BNL si avvale di BNP Paribas SA per concludere le operazioni speculative all'operazione conclusa con il cliente a copertura del rischio assunto. Le operazioni aventi ad oggetto tali strumenti sono negoziate da BNL sulla base delle specifiche esigenze del cliente e del suo profilo di rischio.

BNL negozia in conto proprio tali tipologie di strumenti finanziari utilizzando modelli di pricing proprietari del Gruppo BNP Paribas e tenendo conto delle condizioni prevalenti sui mercati all'ingrosso dei parametri di riferimento. In altri termini, il prezzo complessivo a cui BNL negozia gli strumenti in esame riflette per ogni singola componente finanziaria incorporata - le condizioni prevalenti sui mercati all'ingrosso per quella tipologia di strumento. A loro volta, i modelli di pricing utilizzati nella formazione del prezzo prendono in considerazione diversi fattori, tra i quali il livello di rischio di credito ed il rischio di mercato associati al singolo prodotto.

Il costo della negoziazione degli strumenti derivati OTC è il risultato di due componenti, ossia (i) il corrispettivo riconosciuto alla Banca per l'attività di negoziazione svolta (c.d. mark up), e (ii) il costo che la Banca sostiene per ridurre i rischi finanziari ai quali si espone a seguito della conclusione dell'Operazione OTC con il cliente, che viene ottenuto mediante il ricorso ad altre controparti (hedging cost).

I modelli sopra indicati sono sottoposti ad un'attività di monitoraggio e revisione da parte di funzioni indipendenti di BNL o di altre Società del Gruppo BNP Paribas all'uopo definite.



La Banca provvede ad effettuare il riesame della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti. Le modifiche rilevanti apportate alla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini sono portate a conoscenza dei clienti.

SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Come ogni grande istituzione finanziaria, BNL, che fa parte del Gruppo Bancario BNP Paribas, nel normale esercizio delle proprie attività e nell'erogazione dei propri molteplici servizi incontra situazioni potenziali di conflitti di interesse, nei confronti del Cliente o tra propri Clienti, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell'ambito del Gruppo di appartenenza. Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connesso alle attività degli intermediari che prestano alla Clientela una pluralità di servizi/attività di investimento; ciò appare confermato anche dalla normativa vigente, che, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive, ai soggetti abilitati di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai Clienti.

Alla luce del recepimento, da parte dell'ordinamento italiano, della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista dalla normativa comunitaria sui servizi di investimento, BNL ha adottato misure al fine di identificare e prevenire o gestire i conflitti d'interesse, nei confronti di Clienti o fra Clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi dei Clienti medesimi. La presente informativa descrive le misure adottate dalla Banca nel contesto del Gruppo BNP Paribas e nell'ambito della propria politica di gestione dei conflitti di interesse, conformemente alle disposizioni di legge relative al recepimento da parte dell'ordinamento italiano della disciplina sui conflitti di interesse prevista dalla normativa comunitaria sui servizi di investimento di primo e secondo livello, nonché dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione degli Organi di Vigilanza (tra cui, Consob e Banca d'Italia).

Il testo integrale della Politica di gestione dei conflitti di interesse è a disposizione presso tutte le filiali della Banca ed è reperibile sul sito internet www.bnl.it. (<https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza>).

Definizioni

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori di BNL, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi Clienti ovvero dei Clienti della Banca tra loro. La politica di gestione dei conflitti di interesse di BNL è destinata ad adottare misure ragionevoli volte a prevenire quelle situazioni di conflitto di interesse nelle quali il risultato di un'operazione effettuata dalla Banca danneggi in modo significativo gli interessi di un Cliente. Sono soggetti a tale disciplina anche i conflitti di interesse determinati da incentivi indebiti da parte di terzi o dalla remunerazione e dai piani di incentivazione della Banca.

Regole generali

BNL ha identificato, all'interno della propria struttura e dell'operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell'ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d'interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell'ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure.

Principi deontologici

Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del Cliente e sviluppo del servizio,
- etica e trasparenza,
- correttezza, lealtà e collaborazione,
- rispetto del segreto professionale,
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.

Dispositivi permanenti di controllo

La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la

Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo BNP Paribas sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

Separatezza ed indipendenza funzionale

Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.

Barriere informative

Altre misure preventive consistono nei cosiddetti "Chinese Walls" (definiti anche barriere informative), cioè soluzioni organizzative di tipo statico in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.

Soluzioni organizzative dinamiche

Infine, onde strutturare e rafforzare maggiormente il presidio sui conflitti di interesse, vi sono altre soluzioni organizzative di tipo dinamico, tra cui:

- **Registro Insider:** la Banca ha istituito, così come previsto dalla normativa vigente, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate, cioè un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il Registro in esame, al fine di regolare l'accesso a suddette informazioni, include un elenco di tutte le persone che accedono a informazioni privilegiate in modo regolare o occasionale;

- **"Watch List" e "Restricted List":** sono liste di controllo indicanti gli emittenti di strumenti/prodotti finanziari, utilizzate per monitorare ovvero limitare l'operatività della Banca o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti/prodotti di cui sopra ed ai rispettivi emittenti. Entrambe le soluzioni organizzative hanno la finalità di impedire l'utilizzo improprio di informazioni privilegiate o confidenziali. Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, BNL informerà il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da BNL è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Le relative modifiche verranno comunicate ai Clienti. Il personale della Banca è a disposizione della clientela per ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca.

SINTESI DELLA POLITICA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Finalità

L'Investment Policy di BNL ha la finalità di illustrare ai Clienti e ai potenziali Clienti di BNL, la politica di prestazione dei servizi e attività di investimento adottata dalla Banca, esplicitandone le modalità di offerta e di erogazione attraverso i diversi canali di distribuzione.

Il testo integrale della Politica di prestazione dei servizi di investimento è a disposizione presso tutte le filiali della Banca ed è reperibile sul sito internet www.bnl.it. (<https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza>).

Le modalità di offerta dei servizi e delle attività d'investimento in BNL

I servizi e le attività di investimento sono prestati dalla Banca nel rispetto delle regole di condotta poste dalla normativa comunitaria di primo e secondo livello, dal Testo Unico della Finanza (come di volta in volta modificato) e dalla relativa regolamentazione di attuazione. In particolare, il modello organizzativo di BNL prevede una diversificazione dell'offerta di Servizi di investimento in funzione dei canali di distribuzione, delle modalità di prestazione e della tipologia di prodotti finanziari oggetto di offerta. Con riferimento ai canali di distribuzione, BNL prevede per le operazioni su strumenti finanziari derivati l'offerta del servizio di consulenza "su base non indipendente", per i seguenti canali che prevedono la contestuale presenza fisica o l'interazione diretta fra il Cliente e il personale Banca, ossia: i) in sede, ii) fuori sede, iii) canali a distanza idonei all'interazione diretta con il Cliente (ordini telefonici alle Agenzie o alle sale operative, o tramite sistemi di web collaboration, mediante funzioni che consentono al Cliente di incontrare il proprio Gestore della Relazione in video tramite webcam e di dialogare mediante la funzione di desktop sharing) BNL presta alla propria clientela il servizio di consulenza basandosi sulle informazioni ricevute dalla stessa, in termini di esperienza e conoscenza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Tramite il canale telefonico di "accesso diretto" alle sale operative di BNL, si prevede la prestazione del servizio di consulenza nel caso di operazioni:

- di negoziazione con clienti al dettaglio di strumenti finanziari derivati OTC (ad esclusione delle operazioni di compravendita a termine di valuta);



- di negoziazione con clienti Professionali su richiesta e/o di diritto, di strumenti finanziari derivati OTC maggiormente strutturati, secondo la classificazione al riguardo adottata dalla Banca.

Attraverso i canali a distanza che non prevedono la contestuale presenza fisica delle parti e non consentono l'interazione diretta fra il Cliente e il personale Banca (quali: le piattaforme informatiche di terzi o del Gruppo BNP Paribas (ad es: Centric)), il Cliente opera su propria iniziativa, senza potersi avvalere del servizio di consulenza. Gli adempimenti obbligatori applicati su canali a distanza che non prevedono l'interazione diretta tra le parti implicano la valutazione di appropriatezza degli ordini ricevuti dai Clienti e quindi la verifica della loro rispondenza all'esperienza e conoscenza del Cliente. Il modello di offerta del servizio di consulenza sopra descritto è inoltre derogabile, per determinate e limitate fattispecie operative, in presenza di particolari condizioni previamente individuate nelle procedure interne della Banca e adeguatamente documentate. Il servizio di consulenza su base non indipendente, offerto come sopra descritto non è prestato per Clienti classificati come Controparti Qualificate.

La prestazione dei servizi di investimento in BNL: Profilazione della clientela

Al fine di prestare i servizi d'investimento e di raccomandare gli strumenti/prodotti finanziari adatti ai Clienti o potenziali Clienti, BNL prevede un apposito "Questionario per la definizione del Profilo Finanziario del Cliente" che costituisce un utile e fondamentale fonte di conoscenza dello stesso, così da porre la Banca nelle condizioni di valutare le competenze in materia finanziaria e le esigenze del Cliente in relazione alle sue caratteristiche di Investitore.

In particolare:

- nella prestazione dei servizi c.d. esecutivi (esecuzione di ordini; ricezione e trasmissione di ordini; collocamento), la Banca valuta il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria del Cliente, al fine di poter condurre una valutazione di "Appropriatezza" delle disposizioni formulate dal Cliente;
- nella prestazione dei servizi di consulenza, oltreché il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, la Banca valuta il "Profilo Finanziario" dell'Investitore, determinato in base alle informazioni acquisite dal Cliente in merito agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria dello stesso (inclusa la sua tolleranza al rischio e capacità di sostenere eventuali perdite), al fine di poter suggerire o eseguire operazioni effettivamente "adeguate" per il Cliente.

Nei Questionari Persone Giuridiche è prevista, inoltre, una sezione dedicata ad acquisire dal Cliente le informazioni necessarie ad attribuire allo stesso un profilo finanziario in strumenti finanziari derivati OTC.

La Classificazione dei prodotti di investimento

Tutti i prodotti/strumenti finanziari sono trattati tenendo conto del target market proprio del prodotto/strumento, vale a dire il mercato di riferimento per il quale tale prodotto/strumento finanziario risulta compatibile e a cui lo stesso è destinato, nonché nel rispetto della strategia distributiva adottata dalla Banca. In particolare ciascun *manufacturer* individua il target market del prodotto/strumento finanziario destinato agli investitori proponendo conseguentemente una idonea strategia distributiva. La Banca, sulla base delle informazioni e indicazioni fornite dal *manufacturer* e dell'analisi delle caratteristiche della clientela risultanti dai questionari di profilazione, individua in concreto il target market dello specifico prodotto/strumento e la relativa strategia di distribuzione. Qualora la Banca realizzi prodotti/strumenti finanziari per la distribuzione alla clientela, assicura che tali prodotti vengano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento dalla stessa identificato all'interno di una determinata categoria di clienti. Inoltre Banca assicura che la strategia di distribuzione adottata per i prodotti/strumenti finanziari realizzati, sia coerente con il mercato di clientela per le cui esigenze tali prodotti/strumenti finanziari sono stati realizzati.

La valutazione di adeguatezza

La valutazione di adeguatezza degli ordini ricevuti dai Clienti o delle raccomandazioni fornite dalla Banca può avere il seguente esito:

- a) positivo (adeguatezza dell'operazione): in tal caso la Banca può procedere nell'esecuzione dell'operazione;
- b) negativo (inadeguatezza dell'operazione): in tal caso si possono verificare le seguenti alternative:

1. se l'esito negativo riguarda:

- perfezionamento per la Clientela al Dettaglio di nuova operazione in Derivati OTC/modifica di una operazione in derivati OTC esistente, la Banca non può procedere nell'esecuzione dell'operazione;
- 2. se l'esito negativo riguarda:
 - perfezionamento per la Clientela Professionale di nuova operazione in Derivati OTC/modifica di una operazione in derivati OTC esistente, BNL concluderà con detto giudizio l'offerta del servizio di consulenza, informando il Cliente dell'Inadeguatezza dell'operazione. Tuttavia, nel caso il Cliente intenda comunque dar corso all'operazione, lo stesso può procedere di sua iniziativa, nell'ambito dei servizi d'investimento offerti dalla Banca, al di fuori della consulenza. In questa circostanza, il Cliente prende atto e accetta che l'operazione viene sottoposta alla verifica di Appropriatezza, cioè alla valutazione del livello di esperienza e conoscenza che il Cliente ha di comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesti comportano. Nel caso lo strumento o il servizio non risultino appropriati per il Cliente o potenziale Cliente, BNL provvede ad informarlo prontamente di tale situazione.

Per gli ordini ricevuti dai Clienti e/o le raccomandazioni fornite dalla Banca, l'Adeguatezza è valutata in base al grado di complessità di ogni singolo prodotto, agli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente.

La politica degli incentivi di BNL

La Banca consente la ricezione o pagamento di incentivi entro i limiti e alle condizioni previsti in materia dalle norme delle fonti europee, primarie e secondarie, e dalle relative disposizioni di attuazione. In particolare, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli, BNL può versare o percepire compensi o commissioni o prestazioni non monetarie da terzi o da chi agisce per conto di questi, a condizione che:

- a) siano compatibili con l'obbligo di servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti;
- b) siano volti ad accrescere la qualità dei servizi dalla Banca prestati. Tali obblighi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tale fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. La percezione di incentivi da parte di BNL, che può riguardare anche utilità non monetarie (come ad esempio, le prestazioni fornite da terzi sotto forma di formazione del personale, fornitura di materiale pubblicitario, di computer e di prodotti informatici), è ritenuta ammissibile nella misura in cui la stessa trovi giustificazione nell'incremento della qualità dei servizi nell'interesse della clientela. Detto incremento consiste, in particolare, nello svolgimento di tutte le attività di assistenza e supporto prestate alla clientela nelle fasi di distribuzione e commercializzazione nonché nelle fasi successive alla vendita dei prodotti finanziari. Dette attività sono rappresentate, tra l'altro: dall'informativa periodica resa ai clienti ad integrazione di quella obbligatoria, relativamente ai prodotti finanziari detenuti dagli stessi; dall'assistenza telefonica fornita ai Clienti, con l'obiettivo di verificare la dinamica del valore dei prodotti finanziari.

Prima della prestazione dei servizi di investimento la Banca comunica, se del caso, l'esistenza, natura e importo o metodo di calcolo degli incentivi, nell'ambito dell'informativa sui costi ed oneri fornita al Cliente in forma aggregata. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura, ricevuti o pagati dalla Banca in relazione al servizio di investimento prestato a un cliente, sono quantificati e indicati separatamente. Tale informativa viene resa in forma analitica a richiesta del cliente. Inoltre, almeno una volta l'anno, qualora la Banca riceva incentivi continuativi in relazione ai servizi di investimento prestati, informa su base individuale il Cliente in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. Laddove non sia possibile quantificare ex ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, la Banca comunicherà al cliente il metodo di calcolo di tale importo, fornendo successivamente (rendicontazioni ex post) le informazioni sull'importo del pagamento o beneficio ricevuto.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un'operazione in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'operazione è adeguata per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE "A" - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

La rappresentazione dei rischi relativi ai titoli di capitale, titoli di debito e organismi di investimento collettivo si riferisce alle ipotesi in cui tali tipologie di strumenti finanziari costituiscono il sottostante di una o più Operazioni OTC.

Pertanto, il Cliente ne dovrà tenere debitamente conto nei casi in cui tali strumenti finanziari costituiscono il sottostante di una o più Operazioni OTC.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a



percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote

del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediazione. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.2) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.3) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.4) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso in cui i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.5) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.



4.6) Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

La Direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia dai decreti legislativi nn. 180-181 del 16 novembre 2015, ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in", che significa "salvataggio interno" ("interno" perché effettuato da chi ha investito in quella banca in crisi, e non dall'esterno, cioè allo Stato). Con l'applicazione del "bail-in", i possessori di strumenti finanziari emessi da una banca in "crisi", si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente lo strumento finanziario. Inoltre, le Autorità hanno la facoltà di modificare la scadenza ad esempio delle obbligazioni e delle altre passività soggette al salvataggio interno, oltre che modificare l'importo e la data di pagamento degli interessi su detti titoli e passività, anche sospendendo i pagamenti per un periodo transitorio. L'ordine di applicazione del "bail-in" prevede che in primo luogo le perdite siano sostenute dai "proprietari" della banca, ovvero gli azionisti e, a seguire (se il contributo degli azionisti non fosse stato sufficiente), dagli altri soggetti indicati. Ciascuno interviene solo dopo che le risorse della categoria precedente sono state esaurite secondo il seguente ordine:

- i) azionisti;
- ii) detentori di altri titoli di capitale (ad esempio chi possiede azioni di risparmio); iii) altri creditori subordinati (ad esempio chi possiede obbligazioni subordinate);
- iv) gli altri creditori non subordinati (ad esempio chi ha obbligazioni non subordinate) e i depositi interbancari e delle grandi imprese (tuttavia, dal 1° gennaio 2019, i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettati al bail-in solo dopo gli altri creditori non subordinati);
- v) depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese per l'importo cheva oltre i 100.000 euro;
- vi) Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che contribuisce al "salvataggio interno" al posto dei depositanti protetti.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati possono essere caratterizzati da una rischiosità molto elevata la cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) Opzioni.

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

1.1) L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

1.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta

detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

2.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

2.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato possono accrescere il rischio di perdita rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

2.3) Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

3) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore si pone in contropartita diretta dell'investitore (agisce, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni possono comportare l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, sulle norme applicabili e sui rischi conseguenti.

3.1) I contratti derivati possono comportare un elevato grado di rischio.

Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché, nel caso in cui dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4) Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

Qualora la Banca fosse sottoposta alle procedure di gestione delle crisi bancarie, le passività risultanti dalla presente Operazione potrebbero essere oggetto del c.d. "bail-in". E' previsto, infatti, che la Banca d'Italia possa disporre che qualsiasi operazione su strumenti finanziari derivati da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolta e liquidata per close-out (cioè sia estinta anticipatamente). La Banca d'Italia - o un esperto indipendente da questa nominato - determinano, nell'ambito di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività del soggetto sottoposto a bail-in, la passività risultante da tali tipologie di operazioni su base netta nei modi previsti dagli accordi di netting tra le Parti, ove previsti.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Per la tassazione dei redditi da capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria inerenti le diverse tipologie di strumenti finanziari viene applicato il trattamento fiscale nella misura pro tempore vigente per legge. Ai sensi del Qualified Intermediary Agreement stipulato tra BNL e l'IRS ("Internal Revenue Service", Agenzia statunitense corrispondente all'Agenzie delle Entrate) - BNL applica i benefici fiscali previsti dai trattati per evitare la doppia imposizione tra il Paese di residenza fiscale del Cliente e gli U.S.A., solo a seguito della presentazione da parte del Cliente dello specifico modulo IRS correttamente compilato e sottoscritto.

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Art. 1 - Oggetto del Contratto e suo perfezionamento

1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra il Cliente e la Banca integrando le condizioni speciali delle singole "Sezioni" relative agli specifici prodotti/servizi offerti dalla Banca.

1.2 Per l'instaurazione del rapporto, il Cliente sottoscrive apposito modulo o Contratto. La sottoscrizione del suddetto modulo/Contratto comporta l'accettazione delle presenti



condizioni generali nonché delle condizioni speciali relative agli specifici prodotti/servizi prescelti.

1.3. Il presente Contratto è volto a definire i termini e le condizioni generali connessi alle Operazioni su strumenti finanziari derivati OTC connessi a valute e/o tassi di interesse non quotati sui mercati regolamentati (le “Operazioni OTC”) e alle modalità di negoziazione delle Operazioni di compravendita a pronti di valuta (le “Operazioni FX Spot”, congiuntamente alle Operazioni OTC, le “Operazioni”).

1.4. Gli Allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso Contratto.

Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

2.1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità tra l'altro a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

2.2. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente ai sensi del presente Contratto nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente Contratto. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

2.3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione.

Art. 3 - Modifica del Contratto e delle condizioni

3.1. Le modifiche del presente Contratto saranno valide e efficaci soltanto se concordate per iscritto tra le parti e, in ogni caso, diverranno efficaci a partire dalla data della conclusione dell'accordo scritto di modifica del presente Contratto.

3.2. Le condizioni economiche applicate alle Operazioni sono indicate: (i) per quanto riguarda le Operazioni OTC nell'Allegato H al presente Contratto, e (ii) per quanto riguarda le Operazioni FX Spot nel contratto di conto corrente concluso tra il Cliente e la Banca.

3.3. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità e spese di chiusura, con diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.

Art. 4 - Comunicazioni e obblighi informativi

4.1. Le comunicazioni previste dal presente Contratto devono essere inviate agli indirizzi indicati nell'Allegato F al Contratto.

4.2. L'invio di lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione tra le Parti - relative al presente Contratto - saranno fatti tra le parti con pieno effetto all'ultimo indirizzo di cui all'Allegato F del Contratto (anche di posta elettronica certificata) e secondo le modalità di cui all'art. 4.3.

4.3. Ogni comunicazione relativa al presente Contratto e/o a variazioni contrattuali (ad esempio, indirizzi di cui all'Allegato F, nominativi di cui all'Allegato A, numeri telefonici di cui all'Allegato B) dovrà essere inoltrata all'altra Parte, alternativamente:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, tale variazione avrà efficacia a partire dalla data in cui la controparte riceve la relativa comunicazione; o
- mediante consegna a mano anche tramite corriere: in questo caso la variazione avrà efficacia a partire dalla data in cui la parte ha notizia dell'avvenuta consegna alla controparte della suddetta comunicazione di variazione; o
- posta elettronica certificata (PEC): in tal caso, tale variazione avrà efficacia a partire dalla data in cui la controparte riceve l'e-mail di PEC. Dopo l'invio della comunicazione a mezzo PEC, la parte provvede all'inoltro della medesima comunicazione in originale alla controparte con l'apposizione, con modalità chiaramente intelleggibili, della dicitura “A CONFERMA DELLA COMUNICAZIONE INOLTATA A MEZZO PEC”. Stante quanto precede, la controparte riconosce in ogni caso, sin d'ora, per valido ed efficace quanto contenuto nella comunicazione inoltrata a mezzo PEC, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non venisse inviata o, comunque, non dovesse pervenire alla controparte stessa la conferma in originale secondo quanto ivi indicato.

4.4. Qualunque documentazione in contrasto con quella trasmessa con le modalità precedentemente indicate non verrà presa in considerazione dalla controparte. 4.5. le Parti prendono atto e si impegnano ad informare i soggetti coinvolti nell'utilizzo del servizio che i dati personali utilizzati nell'ambito del presente Contratto potranno essere trattati dalla Banca al solo fine dell'esecuzione del Contratto stesso e nel legittimo interesse del Cliente.

Art. 5 - Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

5.1. All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di anticiclaggio.

5.2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 6 - Deposito delle firme autorizzate

6.1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

6.2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

6.3. Resta inteso che, la Banca ha unicamente l'onere di verificare la corrispondenza della sottoscrizione ricevuta con quella depositata dal Cliente. Una volta assolto tale onere con l'opportuna diligenza la Banca intenderà, ad ogni effetto, la sottoscrizione ricevuta valida ed efficace ancorché apposta da una persona che risulti successivamente non autorizzata dal Cliente.

Art. 7 - Dichiarazioni e impegni del Cliente

7.1. Il Cliente, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che:

- avendone tutti i necessari poteri, sono state assunte, ove occorrenti, le previste deliberazioni ed autorizzazioni per stipulare il presente Contratto e che questo non viola disposizioni di altri contratti, impegni o atti dallo stesso stipulati o assunti;
- non è in corso e non è stata minacciata alcuna azione, causa, procedimento di fronte a qualunque corte, tribunale, arbitro o autorità governativa o altra autorità che possa inficiare la liceità, validità, efficacia vincolante o esecutorietà nei propri confronti del Contratto o la propria capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto.

7.2. Il Cliente dichiara che utilizzerà il presente Contratto quadro solo per realizzare operazioni di copertura (c.d. “hedging”) cioè operazioni finalizzate a coprire rischi di tasso o cambio.

Potranno essere anche effettuate operazioni di copertura non perfettamente corrispondenti ai rischi da coprire purché vi sia comunque in ogni momento una corrispondenza quasi totale dell'importo nozionale, della valuta (o del tasso), nonché ovviamente della durata (operazioni c.d. di “macrohedging”).

Si intende che in ogni caso tali operazioni, sia di hedging sia di macrohedging, dovranno comunque sempre essere compatibili con lo statuto del Cliente, validamente deliberate, e con conferimento di idonei poteri ai firmatari. A tale proposito il Cliente esonera fin d'ora la Banca da ogni responsabilità nella maniera più ampia consentita dalla legge.

L'eventuale conclusione di Operazioni OTC non di copertura (cioè non di hedging) potrà essere comunque effettuata utilizzando questo contratto quadro semplicemente concordandolo in maniera esplicita e formale, ad esempio aggiungendo in un accordo modificativo, o in una Conferma, una dizione di questo tenore: “In deroga a quanto stabilito nel contratto quadro unico per l'operatività su strumenti finanziari derivati OTC e per le modalità di negoziazione delle operazioni di compravendita a pronti di valuta il Cliente, consapevole dei diversi profili di rischio, e dotato dei necessari poteri, chiede qui espressamente alla Banca di stipulare una Operazione OTC non di copertura (cioè non di hedging né di macrohedging).”

Il Cliente si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Banca le eventuali successive variazioni delle posizioni debitorie e/o creditorie di cui è titolare, anche presso soggetti terzi, e rispetto alle quali ha ritenuto opportuno cautelarsi attraverso il perfezionamento di una o più Operazioni OTC.

Art. 8 - Perfezionamento delle Operazioni

8.1. Gli ordini relativi al perfezionamento delle Operazioni potranno essere impartiti alla Banca con le seguenti modalità:

- per via telefonica: dalle 8.30 fino alle 18.15 di ogni giorno lavorativo; o
- tramite Piattaforme Elettroniche di terzi: 24 ore su 24 di ogni giorno lavorativo, salvi i termini e le condizioni previsti per l'accesso alla piattaforma per le sole Operazioni relative a opzioni su valute, operazioni di compravendita a termine di valuta con regolamento con consegna fisica o per differenziale, operazioni di compravendita a termine di valute con facoltà di esecuzione anticipata, swap su valute, Operazioni di compravendita a pronti di valuta e per i soli soggetti classificati “NON US Persons” ai sensi della Normativa CFTC; o
- tramite Piattaforma Elettronica CORTEX del Gruppo BNP Paribas (di seguito “Piattaforma Elettronica CORTEX”): 24 ore su 24 di ogni giorno lavorativo per le sole Operazioni relative a opzioni su valute, operazioni di compravendita a termine di valuta con regolamento con consegna fisica o per differenziale, operazioni di compravendita a termine di valute con facoltà di esecuzione anticipata, swap su valute Operazioni di compravendita a pronti di valuta; oppure
- mediante lo scambio del Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche per le Operazioni OTC



a) Conferimento Ordini per via telefonica

8.2 Gli ordini conferiti per via telefonica potranno essere impartiti dal Cliente tramite persone espressamente autorizzate dal Cliente a rappresentarlo ed a operare per suo conto.

8.3. Il Cliente dichiara:

- a) che i soggetti indicati nell'Allegato A al presente Contratto sono autorizzati dai competenti organi aziendali ad impartire gli ordini aventi ad oggetto le Operazioni di cui al presente Contratto per via telefonica, con gli eventuali limiti dei poteri accordati e specificati nello stesso Allegato A;
- b) di impegnarsi a fornire ai soggetti indicati nell'Allegato A al presente Contratto l'Informativa sulla protezione dei dati personali ricevuta da Bnl Titolare del trattamento - e messa anche a disposizione sul sito www.bnl.it, sezione privacy;
- c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Banca, nelle modalità indicate all'articolo 4, comma 2, del presente Contratto, la revoca ed ogni eventuale modifica dei poteri accordati e/o la modifica delle persone indicate nell'Allegato A e/o la sostituzione di tali soggetti con altri soggetti;
- d) di impegnarsi ad assolvere gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) nei confronti dei soggetti indicati alla precedente lettera c).

8.4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2, del presente Contratto ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubbliche.

Per il conferimento degli ordini per via telefonica il Cliente dovrà contattare la Sala operativa di riferimento ai numeri di telefono indicati nell'Allegato B. Ogni eventuale modifica di tali numeri dovrà essere comunicata dalla Banca al Cliente secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2, del presente Contratto.

Al momento della ricezione dell'ordine impartito dal Cliente per via telefonica, la Banca ha unicamente l'onere di verificare che il soggetto conferente l'ordine si qualifichi con un nominativo incluso nell'elenco delle persone autorizzate ad operare per conto del Cliente stesso. La Banca, una volta assolto tale onere con l'opportuna diligenza, intenderà, ad ogni effetto, l'ordine come regolarmente conferito dal Cliente e quindi a tutti gli effetti valido ed efficace, dando tempestiva esecuzione allo stesso, anche se impartito da una persona che risulti successivamente non autorizzata dal Cliente.

Le Parti sono, sin d'ora, consapevoli ed accettano che le relative conversazioni telefoniche saranno sottoposte a registrazione e che potranno essere prodotte quali mezzi di prova in un eventuale giudizio, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione in proposito. Le Parti riconoscono, altresì, le suddette conversazioni telefoniche come valide ed autentiche ad ogni effetto ed a sé riferibili, con particolare riguardo – sebbene non esclusivo – all'identità ed ai poteri delle persone che hanno effettuato le conversazioni.

Il Cliente si obbliga sin d'ora a manlevare la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare alla stessa o essere esperita nei confronti della stessa in relazione all'esecuzione degli ordini conferiti telefonicamente da persone qualificate con nominativi inclusi nell'elenco delle persone autorizzate ad operare per conto del Cliente stesso.

b) Conferimento Ordini per il tramite di una Piattaforma Elettronica di terzi

8.5 Gli ordini potranno essere conferiti anche per il tramite di una Piattaforma Elettronica di terzi, di gradimento della Banca, previa sottoscrizione della documentazione contrattuale richiesta dalla Piattaforma Elettronica di terzi e/o dalla Banca per accedere all'operatività di tale Piattaforma. Resta inteso che ove il Cliente, per qualsivoglia ragione, non proceda alla sottoscrizione di tale documentazione contrattuale la Banca non riconoscerà come validamente impartiti gli ordini ricevuti dal Cliente per il tramite della Piattaforma Elettronica di terzi e, pertanto, si riserva sin da ora il diritto di non darvi esecuzione. Nel caso in cui la Banca intenda esercitare tale diritto il Cliente si impegna, sin da ora, a esonerare la stessa Banca da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata esecuzione di detto ordine.

In ogni caso, gli ordini potranno essere impartiti dal Cliente attraverso una Piattaforma Elettronica di terzi esclusivamente per il tramite persone espressamente autorizzate dal Cliente a rappresentarlo e a operare per suo conto nel rispetto delle disposizioni previste dalla Piattaforma Elettronica di terzi anche in materia di identificazione delle persone stesse, autorizzazione, conservazione dei codici di identificazione dell'utente (cd. "User ID") e relative responsabilità. Le Parti sono tenute ad indicare nell'Allegato C i rispettivi User ID alle stesse assegnati dalla suddetta Piattaforma Elettronica di terzi.

La revoca ed ogni eventuale modifica del suddetto User ID dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Parte interessata secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2, del presente Contratto.

Al momento della ricezione dell'ordine impartito dal Cliente tramite Piattaforma Elettronica di terzi, la Banca ha unicamente l'onere di verificare che l'User ID utilizzato corrisponda a quello indicato dal Cliente nell'Allegato C al presente Contratto.

La Banca, una volta assolto tale onere con l'opportuna diligenza, intenderà, ad ogni effetto, l'ordine come regolarmente conferito dal Cliente e quindi a tutti gli effetti valido ed efficace, dando tempestiva esecuzione allo stesso, anche se impartito da una persona che risulti successivamente non autorizzata dal Cliente.

Il Cliente si obbliga sin d'ora a manlevare la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare alla stessa o essere esperita nei confronti della stessa in relazione all'esecuzione degli ordini impartiti tramite Piattaforma Elettronica di terzi con lo User ID riportato dal Cliente nell'Allegato C al presente Contratto.

c) Conferimento Ordini per il tramite di una Piattaforma Elettronica del Gruppo (Cortex)

8.6 Per gli ordini conferiti dal Cliente tramite Piattaforma Elettronica CORTEX, previa sottoscrizione di specifica documentazione contrattuale che ne definisce, tra l'altro, le modalità e i limiti di accesso e di utilizzo, al momento della ricezione dell'ordine, la Banca ha unicamente l'onere di verificare che i codici identificativi utilizzati dal Cliente per impartire gli ordini corrispondano a quelli allo stesso attribuiti dalla Piattaforma Elettronica CORTEX.

La Banca, una volta assolto tale onere con l'opportuna diligenza, intenderà, ad ogni effetto, l'ordine come regolarmente conferito dal Cliente e quindi a tutti gli effetti valido ed efficace, dando tempestiva esecuzione allo stesso, anche se impartito da una persona che risulti successivamente non autorizzata dal Cliente.

Il Cliente, pertanto, si obbliga sin d'ora a manlevare la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare alla stessa o essere esperita nei confronti della stessa in relazione all'esecuzione degli ordini conferiti tramite Piattaforma Elettronica CORTEX anche secondo quanto previsto nella specifica documentazione contrattuale.

d) Conferimento Ordini mediante sottoscrizione del Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione

8.7 Gli ordini aventi ad oggetto le Operazioni di cui al presente Contratto potranno essere impartiti dal Cliente mediante la sottoscrizione del Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione. Il perfezionamento delle Operazioni potrà avvenire anche mediante la sottoscrizione – da parte delle persone debitamente autorizzate dal Cliente secondo le modalità concordate tra le Parti – del Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione, predisposto e previamente sottoscritto dalla Banca.

8.8 Indipendentemente dalla modalità con cui verranno impartiti gli ordini da parte del Cliente, a fronte del perfezionamento delle singole Operazioni, la Banca provvederà ad inoltrare al Cliente, secondo le modalità indicate nell'articolo 9, le Conferme nelle quali verranno riepilogati i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni perfezionate.

Art. 9 – Conferma

9.1 Le Conferme potranno essere inoltrate dalla Banca al Cliente:

- via e-mail e/o fax agli indirizzi riportati dal Cliente nell'Allegato F;
- via Piattaforma Elettronica "Confirmation Matching App", previa sottoscrizione di specifica documentazione contrattuale che ne definisce le modalità e i limiti di accesso e di utilizzo;
- o attraverso l'utilizzo dei sistemi previsti da altre Piattaforme Elettroniche del Gruppo BNPP o di terzi, nella misura in cui risultino di gradimento per la Banca. In tal caso, l'accesso alla Piattaforma potrà essere subordinato alla sottoscrizione, da parte del Cliente, della documentazione contrattuale richiesta dalla Piattaforma Elettronica e/o dalla Banca per accedere all'operatività di tale Piattaforma. Resta inteso che ove il Cliente, per qualsivoglia ragione, non proceda alla sottoscrizione di tale documentazione contrattuale la Banca procederà all'invio delle conferme esclusivamente con le modalità indicate ai punti a. e b. che precedono.

Art. 10 - Impossibilità di esecuzione dell'ordine ed esonero da responsabilità

10.1 Ciascuna delle Parti attesta la veridicità e completezza delle rispettive situazioni ed esigenze rappresentate nel presente Contratto e si impegna a tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo, diretti o indiretti, derivanti dalla non veridicità e/o incompletezza, comunque fatta valere o accertata, delle dichiarazioni effettuate da ciascuna delle Parti stesse in relazione alle proprie situazioni ed esigenze ai fini del perfezionamento del Contratto e delle singole Operazioni oggetto del Contratto. Eventuali successivi mutamenti di tali situazioni ed esigenze non hanno effetto alcuno sulla validità ed efficacia del Contratto e delle Operazioni oggetto del Contratto.

10.2 Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella trasmissione o nell'esecuzione dell'ordine dovuti a cattivo funzionamento del sistema, degli impianti telefonici o elettronici o, comunque, dovuti a situazioni e circostanze alla Banca non addebitabili o comunque non prevedibili.

10.3 La Banca, inoltre, non risponderà per la mancata esecuzione di ordini dovuta a cause di forza maggiore e/o ad eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla volontà e dalla diligenza della Banca stessa.

10.4 La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al mancato adempimento, da parte del Cliente, degli obblighi previsti a Suo carico dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

Art. 11 - Durata del Contratto e recesso dallo stesso ed efficacia degli ordini a seguito del recesso

11.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere con comunicazione scritta, in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà con le medesime modalità in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest'ultimo, con un preavviso di 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r.

11.2 Il recesso dal presente Contratto ai sensi dell'art 11.1 non avrà effetto con riferimento alle Operazioni poste in essere anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.



11.3 Fermo quanto previsto ai precedenti articoli 11.1 e 11.2, la Banca potrà, a sua discrezione, recedere dal presente Contratto e da tutte le Operazioni OTC concluse tra le Parti prima della Data di Recesso (come di seguito definita) o, alternativamente, da specifiche Operazioni OTC identificate nella relativa comunicazione di recesso, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

1. mancato adempimento da parte del Cliente ad una o più obbligazioni di pagamento o obbligazioni finanziarie o di altra natura, nei confronti di terzi, aventi, a giudizio della Banca, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità del Cliente di adempiere le proprie obbligazioni;
2. sia avviata una procedura esecutiva avente ad oggetto beni del Cliente, salvo che il Cliente stesso dimostri di avere sufficienti risorse finanziarie per far fronte ai pagamenti in relazione ai quali è stata promossa tale procedura esecutiva;
3. sia emesso a carico del Cliente qualunque provvedimento amministrativo, fiscale o qualunque provvedimento giudiziario che possa determinare, a ragionevole giudizio della Banca, un "Evento Pregiudizievole Significativo" come di seguito definito;
4. si sia verificato, a ragionevole giudizio della Banca, un qualsiasi "Evento Pregiudizievole Significativo" come di seguito definito;
5. qualora la società di revisione o il collegio sindacale esprima un giudizio negativo sul bilancio del Cliente a causa di irregolarità riscontrate ovvero rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio su tale bilancio;
6. mancata ricezione da parte della Banca delle Conferme sottoscritte in originale dal Cliente nei termini e tempistica di cui al successivo articolo 35 del presente Contratto;
7. inesattezza o falsità delle dichiarazioni rese dal Cliente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7.1 ovvero inesattezza o falsità delle eventuali dichiarazioni rese dal Cliente in occasione del perfezionamento delle singole Operazioni;
8. mancata comunicazione da parte del Cliente alla Banca, prevista ai sensi dell'articolo 7.2 delle eventuali successive variazioni delle posizioni debitorie e/o creditorie per la copertura delle quali sono state concluse le Operazioni;
9. mancato rinnovo del Codice LEI di cui all'articolo 36.

11.4 Ai fini dell'articolo 11.3, per "Evento Pregiudizievole" Significativo deve intendersi qualsiasi evento o circostanza che possa determinare, per la sua consistenza e natura, un mutamento che possa modificare in senso negativo la situazione del Cliente sotto il profilo legale, patrimoniale, economico e finanziario, in modo tale da porre in evidente pericolo l'adempimento degli obblighi a carico del Cliente ai sensi del Contratto e delle Operazioni oggetto del Contratto.

11.5 Qualora la Banca decida di esercitare la facoltà di recesso nei casi di cui all'art. 11.1, dovrà darne comunicazione al Cliente secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 3, del presente Contratto.

11.6 Resta inteso che, laddove la Banca decida di esercitare la facoltà di recesso nei casi di cui all'art. 11.1, essa potrà procedere direttamente all'estinzione anticipata delle Operazioni OTC concluse tra le Parti, calcolando il *relativo mark to market* (così come definito rispettivamente nelle Sezioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI) - che potrà risultare, secondo il caso, a carico del Cliente o a carico della Banca:

- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera a) del presente Contratto, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto la comunicazione di recesso;
- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera b) del presente Contratto, dalla data in cui la Banca ha notizia dell'avvenuta consegna a mano al Cliente della comunicazione stessa;
- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera c) del presente Contratto, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto l'e-mail di PEC; (ciascuna la "Data di Recesso").

11.7 Resta comunque fermo il diritto della Banca di ricevere qualsiasi importo dovuto e non ancora pagato dal Cliente ai sensi delle Operazioni OTC oggetto di recesso.

11.8 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, la Banca provvederà a calcolare il complessivo rapporto di debito/credito derivante dalle Operazioni oggetto di recesso, da regolare a favore della Parte che risulti titolare di una posizione creditoria.

Art. 12 – Decorrenza dell'efficacia del recesso

12.1 Con riferimento all'Art. 11.1 la Data di recesso da parte della Banca decorre:

- nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Contratto, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto la comunicazione di recesso;
- nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del presente Contratto, dalla data in cui la Banca ha notizia dell'avvenuta consegna a mano al Cliente della comunicazione stessa;
- nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) del presente Contratto, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto l'e-mail di PEC.

Art. 13 - Esclusione della risoluzione per eccessiva onerosità

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1469 cod. civ., le Parti dichiarano e concordano la non applicabilità al presente Contratto dell'articolo 1467 del codice civile in materia di risoluzione per eccessiva onerosità.

Art. 14 – Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste a carico delle Parti dal Contratto in relazione alle Operazioni OTC, la parte adempiente potrà intimare alla parte inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile l'adempimento, inviando una

specificazione scritta secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2, del presente Contratto.

Art. 15 - Effetti della risoluzione

15.1 Se entro la Data di Risoluzione (come di seguito definita) non vi sia stato adempimento:

- (i) se la parte adempiente è la Banca, quest'ultima potrà procedere direttamente all'estinzione anticipata delle Operazioni OTC a partire dalla Data di Risoluzione (come di seguito definita), calcolando il relativo *mark to market* (così come definito rispettivamente nelle Sezioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI) che potrà risultare, secondo il caso, a carico del Cliente o a carico della Banca;
- (ii) se la parte adempiente è il Cliente, quest'ultimo potrà richiedere alla Banca di estinguere le Operazioni OTC a partire dalla Data di Risoluzione (come di seguito definita) e di calcolare il relativo *mark to market* che potrà risultare, secondo il caso, a carico del Cliente o a carico della Banca.

15.2 Ai fini dell'articolo 15.1. che precede per "Data di Risoluzione" si intende il secondo giorno lavorativo – quest'ultimo come definito, rispettivamente, nelle Sezioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI del Contratto – decorrente:

- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera a) del presente Contratto, dalla data in cui la parte inadempiente ha ricevuto la comunicazione di inadempimento;
- nel caso di cui all'articolo 4., 3, lettera b) del presente Contratto, dalla data in cui parte inadempiente ha notizia dell'avvenuta consegna a mano della comunicazione di inadempimento;
- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera c) del presente Contratto, dalla data in cui la parte inadempiente ha ricevuto l'e-mail di PEC.

15.3 Resta comunque, fermo a carico della parte inadempiente l'eventuale pagamento alla parte adempiente di qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Operazioni OTC non ancora pagato, nonché l'eventuale risarcimento per il maggior danno subito dalla parte adempiente.

15.4 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, la Banca provvederà a calcolare il complessivo rapporto di debito/credito derivante dalle Operazioni OTC oggetto di risoluzione, da regolare a favore della Parte che risulti titolare di una posizione creditoria.

Art. 16 - Decadenza dal beneficio del termine

16.1 Le Parti convengono espressamente che costituirà causa di decadenza del Cliente dal beneficio di ogni termine stabilito nel Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi:

- (a) la convocazione o la riunione del consiglio di amministrazione o assemblea del Cliente per deliberare la presentazione della domanda di ammissione ad una qualsiasi "Procedura Concorsuale", come di seguito definita, ovvero la convocazione o la riunione del consiglio di amministrazione o assemblea del Cliente per deliberare la liquidazione, lo scioglimento ovvero altra procedura avente effetti analoghi;
 - (b) la presentazione da parte di terzi di una domanda volta all'ammissione del Cliente ad una qualsiasi Procedura Concorsuale ovvero a liquidazione ovvero a scioglimento ovvero ad altra procedura avente effetti analoghi;
 - (c) il compimento da parte del Cliente di qualsivoglia atto univocamente prodromico - diverso da quelli di cui alle lettere (a) e (b) che precedono all'apertura di una qualsiasi Procedura Concorsuale ovvero finalizzato a sottoporre il Cliente stesso alla liquidazione (anche volontaria), allo scioglimento od altra procedura aventi effetti analoghi;
 - (d) la convocazione e/o la riunione del consiglio di amministrazione o assemblea del Cliente per l'esame della possibilità di effettuare cessioni di beni ai propri creditori ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile;
 - (e) il Cliente versi in stato di insolvenza (così come definito nell'articolo 5 della Legge Fallimentare, come integrato o modificato da ogni altro provvedimento successivo, ovvero come definito nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270, come integrato o modificato da ogni altro provvedimento successivo) o sia assoggettato ad una Procedura Concorsuale (resta escluso nel presente caso (e) l'assoggettamento alla procedura fallimentare nella quale ipotesi si applicherà il successivo articolo 17).
- 16.2 Ai fini del presente articolo per Procedura Concorsuale devono intendersi (i) le procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani di risanamento di cui all'articolo 182 bis e 67, terzo comma, lettera (d) della Legge Fallimentare e (ii) le procedure concorsuali previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i). Ai fini del presente articolo per "Legge Fallimentare" deve intendersi il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

16.3 In assenza di contrarie disposizioni di legge al verificarsi delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine indicate al precedente articolo 16.1, la Banca, potrà a sua discrezione, dandone comunicazione al Cliente, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3 del presente Contratto, recedere dal presente Contratto e da tutte le Operazioni OTC concluse tra le Parti prima della Data di Recesso (come di seguito definita) o, alternativamente, da specifiche Operazioni OTC identificate nella relativa comunicazione di recesso. In tal caso, la Banca potrà procedere direttamente all'estinzione anticipata delle Operazioni, OTC calcolando il relativo *mark to market* (così come definito rispettivamente



nelle Sezioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI) - che potrà risultare, secondo il caso, a carico del Cliente o a carico della Banca, con effetto:

- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera a) del presente Contratto, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente articolo 16.3;
- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera b) del presente Contratto, dalla data in cui la Banca ha notizia dell'avvenuta consegna a mano al Cliente della comunicazione stessa;
- nel caso di cui all'articolo 4.3, lettera c) del presente Contratto, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto l'e-mail di PEC (ciascuna la "Data di Recesso").

16.4 Resta, altresì, fermo il diritto della Banca di ricevere qualsiasi importo dovuto e non ancora pagato dal Cliente ai sensi delle Operazioni OTC oggetto di estinzione anticipata.

16.5 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, la Banca provvederà a calcolare il complessivo rapporto di debito/credito derivante dalle Operazioni OTC oggetto di estinzione anticipata, da regolare a favore della Parte che risulti titolare di una posizione creditoria.

Art. 17 - Condizione risolutiva

17.1 Costituisce condizione risolutiva delle Operazioni OTC oggetto del Contratto la dichiarazione di fallimento nei confronti del Cliente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

17.2 Senza necessità di formalità di sorta, alla data di dichiarazione del fallimento ("Data di risoluzione") la Banca provvederà ad estinguere anticipatamente le Operazioni OTC, calcolando il relativo *mark to market* (così come definito rispettivamente nelle Sezioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI) che potrà risultare, secondo il caso, a carico del Cliente o a carico della Banca.

17.3 Resta comunque fermo il diritto della Banca di ricevere qualsiasi importo dovuto dal Cliente ai sensi delle Operazioni oggetto di risoluzione e non ancora pagato.

17.4 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, la Banca provvederà a calcolare il complessivo rapporto di debito/credito derivante dalle Operazioni OTC oggetto di risoluzione, da regolare a favore della Parte che risulti titolare di una posizione creditoria.

Art. 18 - Eventuali precedenti accordi e contratti perfezionati tra le Parti

18.1 Le Parti concordano, quale esercizio per iscritto della facoltà di modifica delle precedenti pattuizioni contrattuali, che tutte le pattuizioni di cui al presente Contratto si applicano, a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, anche alle Operazioni OTC in essere con la Banca tra le Parti a tale data quali disciplinate da un Accordo quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati o da altri precedenti accordi e/contratti eventualmente già sottoscritti dal Cliente con la Banca.

Art. 19 - Divieto di cessione

Il Contratto e le Operazioni OTC disciplinate dal Contratto, i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto della controparte.

Art. 20 - Spese e oneri fiscali

20.1. Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

20.2. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca è autorizzata ad addebitare il c/c collegato ai detti rapporti.

Art. 21 - Conflitti di interessi

21.1. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, tra la Banca, inclusi i suoi dirigenti, dipendenti, gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse ad essa, e i clienti della stessa, oppure tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

21.2. La Banca adotta disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli dirette ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi della clientela.

21.3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca procederà a dare chiara informazione ai clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché gli stessi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. Tale informativa è fornita al cliente su supporto duraturo.

21.4. Quanto sopra indicato trova applicazione anche per i conflitti di interesse derivanti dall'eventuale percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o derivanti dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione adottate.

Art. 22- Incentivi

22.1. La Banca potrà ricevere o pagare incentivi entro i limiti e alle condizioni indicati dalle disposizioni vigenti.

22.2. La Banca non ammette di pagare o percepire compensi o commissioni o di fornire o ricevere benefici non monetari se non dallo stesso Cliente (o da soggetto che agisca per suo conto), a meno che detti pagamenti o benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito alla clientela;
- b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

In tali casi, l'esistenza, la natura e l'importo (ovvero il metodo di calcolo) di tali pagamenti o benefici sono comunicati chiaramente al cliente prima della prestazione del servizio, nonché, se del caso, le eventuali modalità per trasferire al cliente i predetti compensi o benefici (monetari o non monetari) percepiti per la prestazione del servizio. Resta inteso che tali obblighi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione del servizio (quali, ad esempio: competenze di regolamento e cambio).

22.3. In relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori, potrebbe essere fornita alla Banca ricerca in materia di investimenti da parte di soggetti terzi. Tale ipotesi non costituisce percezione di incentivi secondo la normativa di riferimento, in quanto detta ricerca verrà remunerata direttamente dalla Banca mediante risorse proprie o, in alternativa, verrà pagata attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca, finanziato e gestito dalla Banca secondo la normativa applicabile.

Art. 23 - Ufficio Reclami della Banca e Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può rivolgere reclamo scritto, indirizzato all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30 Roma, ovvero all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com. Nel caso in cui il Cliente (se Cliente al dettaglio) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami ovvero siano decorsi più di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca, potrà ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dall'apposito regolamento Consob

(accessibile da:

www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie). Tale Arbitro conosce delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio dei servizi ed attività d'investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

In ogni caso, il Cliente potrà proporre un'istanza di mediazione dinanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro del Ministero della Giustizia.

Tra tali organismi, il Cliente può avvalersi dei servizi offerti dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma.

Il ricorso all'ACF o ad un organismo di mediazione, nella misura di quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, è peraltro condizione per poter poi eventualmente ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 24 - Legge applicabile

24.1 Il presente Contratto è redatto in lingua italiana, che ne regola la conseguente interpretazione letterale. Il presente Contratto con le obbligazioni che ne derivano sono regolati dalla legge italiana. Per eventuali controversie fra la Banca ed il Cliente il foro competente è quello di Roma.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE A SPECIFICI PRODOTTI/SERVIZI

SEZIONE I – "OPERAZIONI OTC"

Art. 25 - Unicità del rapporto giuridico

Le Operazioni OTC di cui al presente Contratto formano insieme a quest'ultimo - ed alle eventuali modifiche concordate - un unico atto che le Parti accettano e riconoscono come tale. Di conseguenza, in caso di estinzione per qualsiasi causa delle Operazioni OTC, i rapporti di debito/credito derivanti dalle Operazioni OTC stesse si intenderanno dalle Parti come derivanti da un unico rapporto giuridico.

Art. 26 - Compensazione

26.1 Le Parti convengono che le reciproche prestazioni dovute in base al Contratto ed alle Operazioni OTC potranno essere regolate mediante compensazione, anche nelle ipotesi previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e ciò anche per espressa adesione delle Parti a quanto previsto dall'articolo 1252 del codice civile.

26.2 La Banca provvederà a calcolare, secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, il complessivo rapporto di debito/credito derivante dalle Operazioni OTC, da regolare a favore della Parte che risulti titolare di una posizione creditoria.

Art. 27 - Calcolo degli importi e pagamenti

27.1 La rilevazione dei tassi di interesse, tassi di cambio e di ogni altro parametro finanziario, nonché il calcolo degli importi dovuti ai sensi e per gli effetti delle Operazioni OTC oggetto del Contratto, incluso il valore di estinzione anticipata, sarà operata dalla Banca, in qualità di Agente per il calcolo/Calculation Agent, in modo oggettivo, tenendo anche conto delle relative quotazioni di mercato.

27.2 La Banca provvederà a dare tempestiva comunicazione al Cliente degli importi così calcolati con le modalità indicate al precedente articolo 4.



27.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono e faranno piena prova tra le Parti, fatta salva l'ipotesi di errore manifesto.

Art. 28 - Modifica e/o sostituzione dell'indice e/o parametro di riferimento per il calcolo degli importi dovuti, incluso il valore di estinzione anticipata

28.1 Se in una qualsiasi data di rilevazione dei tassi di interesse, tassi di cambio e di ogni altro parametro finanziario, necessario per il calcolo degli importi dovuti ai sensi e per gli effetti delle Operazioni OTC oggetto del Contratto, incluso il valore di estinzione anticipata, il relativo parametro non fosse reso disponibile dalla Banca, in qualità di Agente per il calcolo/Calculation Agent, o nessuna quotazione fosse disponibile, né sulle pagine del servizio di informazioni Reuters, né su altra pagina sostitutiva relativa al suddetto servizio di informazioni o ad ogni altro servizio di informazioni equivalente (per il seguito "Screen Page"), la Banca richiede alle quattro tra le principali banche sul mercato interbancario della zona euro (per il seguito "Banche di Riferimento"), escludendo a tal fine BNP Paribas e le sue affiliate, di fornire la loro quotazione per il parametro di riferimento. Se due o più Banche di Riferimento forniscono alla Banca le loro quotazioni, il parametro di riferimento per il periodo di interesse viene determinato come la media aritmetica delle quotazioni ricevute dalla Banca, eliminando la quotazione più alta e quella più bassa (eccetto il caso in cui siano state ricevute solo due quotazioni). 28.2 Se in una qualsiasi data di rilevazione dei tassi di interesse, tassi di cambio e di ogni altro parametro finanziario, il parametro di riferimento non fosse disponibile o nessuna quotazione fosse disponibile nella Screen Page e meno di due Banche di Riferimento fornissero le proprie quotazioni, il parametro di riferimento per il periodo di interesse in questione coincide con l'ultimo parametro di riferimento disponibile sulla Screen Page, a meno che l'assenza della quotazione sia dovuta a un "Evento di Discontinuità Permanente", definito come:

- qualsiasi interruzione sostanziale di tale parametro di riferimento, qualsiasi cambiamento sostanziale nella metodologia di calcolo del parametro di riferimento;
- l'indisponibilità del parametro di riferimento, o l'assenza di quotazione sulla Screen Page, per un periodo di almeno 2 giorni lavorativi consecutivi;
- un'affermazione in pubblico o una comunicazione pubblica fatta dall'amministratore del parametro di riferimento o per suo conto oppure dall'autorità competente circa la definitiva cancellazione o cessazione della pubblicazione del parametro di riferimento;
- un regolatore o altra entità ufficiale del settore vieti l'uso di tale parametro di riferimento o indichi che il suo utilizzo è soggetto a restrizioni o conseguenze negative;
- l'assenza o il ritiro di qualsiasi autorizzazione richiesta all'amministratore del parametro di riferimento o l'assenza o il ritiro del parametro di riferimento o del suo amministratore da qualsiasi registro ufficiale.

28.3 In caso di Evento di Discontinuità Permanente, la Banca utilizza, in sostituzione del parametro di riferimento, un parametro di riferimento sostitutivo pari al:

- parametro o tasso alternativo - inclusi eventuali aggiustamenti pubblicati, convalidato, approvato o riconosciuto dall'amministratore del parametro di riferimento sostitutivo, dalla banca centrale, dall'autorità monetaria o da qualsiasi istituzione o autorità analoga (compresi i pertinenti comitati o altri organismi istituiti, sponsorizzati o approvati da uno dei predetti, quali il Gruppo di Lavoro sui Tassi Euro Senza Rischi, istituito dalla Banca Centrale Europea, dall'Associazione Europea dei Mercati Mobiliari e dalla Commissione Europea, o da qualsiasi altro organismo successore); oppure, in assenza di tale valore
- tasso fisso corrispondente all'ultimo Mid-Swap rate disponibile, inclusa ogni variazione determinata dalla Banca in linea con quanto disposto dal presente articolo nel paragrafo seguente. Una volta determinato un parametro di riferimento sostitutivo:
 - per assicurare la continuità del presente contratto e delle disposizioni ad esso collegate la Banca adotta qualsiasi modifica tecnica necessaria e, ove necessario, qualsiasi aggiustamento necessario per rendere tale parametro di riferimento sostitutivo rapportabile al parametro di riferimento originario concordato tra le Parti. Tale scelta viene intrapresa dalla Banca in buona fede ed in modo coerente con gli standard bancari comunemente accettati;
 - i riferimenti al parametro di riferimento nel presente contratto, nonché nelle disposizioni in esecuzione dello stesso, sono considerati come riferimenti al parametro di riferimento sostitutivo;
 - la Banca comunica al Cliente il parametro di riferimento sostitutivo e i criteri sopra descritti al punto (a) non appena ragionevolmente possibile e, comunque, almeno 10 giorni lavorativi prima di iniziare a utilizzare il parametro di riferimento sostitutivo.

Art. 29 - Modalità di pagamento

29.1 Il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile, a norma dell'articolo 1723 del codice civile, a regolare gli importi dallo stesso dovuti alla Banca, nonché gli importi dovuti allo stesso dalla Banca in forza delle Operazioni OTC, inclusi gli importi dovuti nelle ipotesi previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Contratto con le seguenti modalità:

- quanto alle somme dovute al Cliente, a mezzo di accredito del relativo importo sul conto corrente ordinario intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed indicato nelle Conferme;
- quanto alle somme dovute alla Banca, a mezzo addebito automatico del medesimo conto corrente. A tal fine il Cliente si impegna ad assicurare, alla relativa scadenza, la

disponibilità sul proprio conto corrente degli importi dovuti alla Banca, autorizzando irrevocabilmente la medesima a procedere al relativo addebito sul predetto conto corrente, anche allo scoperto.

29.2 Il pagamento degli importi dovuti da ciascuna delle Parti ai sensi delle Operazioni OTC dovrà essere effettuato senza deduzioni di sorta per imposte, tasse, oneri spese di qualsivoglia natura. Ciascuna delle Parti dovrà pertanto aumentare gli importi da corrispondere all'altra in misura tale che, una volta operata ogni eventuale deduzione, l'importo effettivamente pagato risulti pari a quello dovuto ai sensi delle Operazioni OTC.

Art. 30 - Interessi di mora

30.1 Qualora il pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto e delle Operazioni OTC non fosse effettuato alla relativa scadenza, per il periodo che decorre da tale data (inclusa) fino alla data in cui viene effettuato il pagamento (esclusa), senza necessità di apposita comunicazione e previa costituzione in mora, sui suddetti importi decorreranno automaticamente interessi moratori in misura pari al Tasso Interessi di Mora, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme delle relative Operazioni OTC rilevato alla data del mancato pagamento, fermo restando il diritto della parte adempiente di richiedere la risoluzione delle Operazioni OTC.

30.2 Analoghi interessi moratori decorreranno di diritto sulle somme da corrispondere nelle ipotesi previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 per i giorni intercorrenti dalla Data di risoluzione e/o Data di recesso (inclusa) a quella di effettivo pagamento (esclusa).

Art. 31 - Estinzione anticipata delle singole Operazioni

Le Parti potranno chiedere l'estinzione anticipata anche parziale, ove possibile, delle Operazioni nei termini e con le modalità da concordare volta per volta per iscritto.

Art. 32 - Servizio di consulenza

32.1. Il servizio di "consulenza" consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro richiesta del Cliente stesso o per iniziativa della Banca, con riferimento alla richiesta o alla disposizione di una o più operazioni di cui al presente Contratto. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente.

32.2. Le raccomandazioni personalizzate sono rese dalla Banca sulla base delle informazioni fornite dal Cliente secondo quanto previsto dal successivo art. 33.

Resta in facoltà del cliente di non avvalersi della Banca al fine di dare esecuzione alle raccomandazioni personalizzate. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza per il Cliente a seguito anche di avvenimenti congiunturali e di mercato.

32.3. La Banca fornirà le raccomandazioni personalizzate con diligenza, professionalità, trasparenza e nell'interesse del Cliente. In ogni caso, il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le obbligazioni assunte dalla Banca sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. La Banca non garantisce, pertanto, alcuno specifico risultato collegato alle raccomandazioni personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate e/o ai risultati dalle stesse determinati. Nessuna responsabilità potrà quindi insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il cliente dovesse subire a seguito delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca.

Art. 33 - Valutazione di adeguatezza nei servizi di Consulenza

33.1. Al fine di raccomandare le Operazioni OTC di cui al presente Contratto che siano adeguate al Cliente o potenziale Cliente (anche rispetto alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite), nella prestazione del servizio di Consulenza, la Banca ottiene dal cliente le informazioni necessarie in merito:

- alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo strumento o di servizio;
- alla situazione finanziaria, anche in relazione alla capacità di sostenere eventuali perdite;
- agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

33.2. Qualora la Banca non ottenga le informazioni di cui al comma 1. si astiene dal prestare il servizio di Consulenza.

33.3. La Banca - sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito - procede alla valutazione che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente in questione;
- sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

33.4. La Banca effettua la valutazione di cui al precedente comma sulla base delle informazioni originariamente fornite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputata in mancanza di comunicazione da parte del cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite, a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

33.5. Quando la Banca fornisce il servizio di Consulenza ad un cliente professionale, può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato come cliente professionale, lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione consigliata.



33.6. In caso di prestazione del servizio di Consulenza ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Art. 34. Appropriatazza delle operazioni.

34.1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.

34.2. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza, sulla base delle informazioni di cui alla sezione, "La valutazione di adeguatezza" la Banca procede alla verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

34.3. La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

34.4. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

34.5. La Banca, qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il cliente che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Art. 35 – Conferma

35.1 Le Conferme per le Operazioni OTC potranno essere inoltrate dalla Banca al Cliente:

- via e-mail e/o fax agli indirizzi riportati dal Cliente nell'Allegato F;
- via Piattaforma Elettronica "Confirmation Matching App", previa sottoscrizione di specifica documentazione contrattuale che ne definisce le modalità e i limiti di accesso e di utilizzo; o
- attraverso l'utilizzo dei sistemi previsti da altre Piattaforme Elettroniche del Gruppo BNP o di terzi, di gradimento della Banca. In tal caso, l'accesso alla Piattaforma potrà essere subordinato alla sottoscrizione, da parte del Cliente, della documentazione contrattuale richiesta dalla Piattaforma Elettronica e/o dalla Banca per accedere all'operatività di tale Piattaforma. Resta inteso che ove il Cliente, per qualsivoglia ragione, non proceda alla sottoscrizione di tale documentazione contrattuale la Banca procederà all'invio delle conferme esclusivamente con le modalità indicate ai punti a. e b. che precedono.

35.2 Anche al fine di adempiere a quanto specificatamente previsto dal Regolamento EMIR, nonché dal Regolamento Delegato (UE) n° 149/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 (di seguito, congiuntamente al Regolamento EMIR, la "Normativa EMIR") in tema di "Conferma tempestiva" delle Operazioni OTC, la Conferma verrà inviata dalla Banca al Cliente, secondo le modalità indicate nel comma 35.1, al fine di consentire al Cliente stesso di prenderne immediata visione, nonché di anticipare alla Banca il proprio assenso sul riepilogo dei suddetti termini finanziari e condizioni economiche. Il Cliente si impegna a rilasciare alla Banca il proprio assenso:

- nei casi di cui al comma 35.1, lettera a) del presente Contratto, inviando, via e-mail/fax agli indirizzi di cui al precedente articolo 4, la Conferma dallo stesso debitamente sottoscritta, nel rispetto della tempistica prevista dalla Normativa EMIR in vigore in materia;
- nei casi di cui al comma 35.1, lettera b) del presente Contratto, confermando elettronicamente la Conferma nell'ambito della Piattaforma Elettronica "Confirmation Matching App", nel rispetto della tempistica prevista dalla Normativa EMIR in vigore in materia;
- nei casi di cui al comma 35.1, lettera c) del presente Contratto confermando elettronicamente la Conferma nei modi e nell'ambito previsto dalle altre piattaforme del gruppo o di terzi, nel rispetto della tempistica prevista dalla Normativa EMIR in vigore in materia.

Le Parti, in ogni caso, concordano nel ritenere confermato da parte del Cliente il riepilogo dei citati termini finanziari e condizioni economiche, qualora il Cliente stesso non provveda a rilasciare il proprio assenso nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui sopra.

35.3 Resta comunque fermo l'obbligo a carico del Cliente:

- nei casi di cui al comma 35.1, lettera a) del presente Contratto, di inoltrare alla Banca le singole Conferme sottoscritte in originale;
- nei casi di cui al comma 35.1, lettera b) del presente Contratto, di confermare elettronicamente la Conferma nell'ambito della Piattaforma Elettronica "Confirmation Matching App";
- nei casi di cui al comma 35.1, lettera c) del presente Contratto, di confermare elettronicamente la Conferma nell'ambito delle altre piattaforme del Gruppo BNP o di terzi;

in ogni caso entro 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione delle stesse da parte del Cliente. La mancata ricezione da parte della Banca delle Conferme nel rispetto della citata tempistica potrà comportare il recesso da parte della Banca stessa dalle Operazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del presente

Contratto.

35.4 Le Parti prendono atto e accettano che le Conferme scambiate tra le Parti stesse ai sensi del presente articolo fanno fede e prevalgono su ogni eventuale documento riepilogativo prodotto nell'ambito delle Piattaforme Elettroniche del Gruppo BNP o di terzi.

35.5 La Banca è tenuta – ai sensi del Regolamento UE n.600/2014, del Regolamento Del. UE n.590/2017 e del Regolamento (UE) n° 648/2012- ad effettuare le segnalazioni alle competenti Autorità di determinate operazioni su strumenti finanziari, specificando i codici identificativi del Cliente. Ai fini di tali adempimenti, la Banca necessita del c.d. Codice LEI (*Legal Entity Identifier*) del Cliente (se diverso da persona fisica operante come consumatore o che svolge attività professionale) Il Cliente si obbliga pertanto a fornire alla Banca i suddetti Codici identificativi e a segnalare prontamente alla Banca eventuali modifiche degli stessi. Il Cliente è quindi consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione, qualora la stessa non disponga dei predetti codici identificativi o se detti codici siano invalidi e/o scaduti. In caso di modifiche della normativa applicabile sopra citata, troveranno applicazione e s'intendono richiamate le disposizioni di volta in volta vigenti.

Art. 36- Codice LEI

36.1 Il Cliente si impegna a mantenere e rinnovare almeno per tutta la durata del presente Contratto il codice univoco di identificazione "Legal Entity Identifier" o "Codice LEI" ed a renderlo disponibile alla Banca, compilando debitamente l'Allegato E al Contratto stesso.

36.2 Il Cliente prende atto ed accetta sin d'ora che la Banca potrà, a propria discrezionalità, verificare la validità e l'eventuale rinnovo del Codice LEI consultando le relative informazioni messe a disposizione da info provider, quali ad esempio GLEIF, InfoCamere.

Art. 37 - Status del Cliente ai sensi della Normativa CFTC

37.1 Il Cliente mediante la compilazione e sottoscrizione dell'Allegato "Dodd-Frank ACT-Normativa CFTC: Questionario" fornisce dichiarazioni in merito al proprio status ai sensi della Normativa CFTC, assumendosi ogni responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rilasciate alla Banca, e per ciò si impegna a tenere indenne la Banca stessa da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo, diretti o indiretti, derivanti dalla non veridicità e/o incompletezza, comunque fatta valere o accertata, delle suddette dichiarazioni.

37.2 In ogni caso, il Cliente si impegna a informare tempestivamente la Banca inviando una specifica comunicazione scritta nelle modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Contratto, in caso di cambio del proprio Status ai sensi della Normativa CFTC

Art. 38 - Status del Cliente ai fini della Normativa EMIR

38.1 Il Cliente si assume ogni responsabilità in merito a: (i) la veridicità e completezza delle dichiarazioni rilasciate alla Banca mediante la compilazione dell'Allegato D al Contratto, (ii) l'adempimento degli obblighi di notifica alle Autorità competenti, ove previsto dalla Normativa EMIR, e si impegna, in ogni caso, a tenere indenne la Banca stessa da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo, diretti o indiretti, derivanti dalla non veridicità e/o incompletezza, comunque fatta valere o accertata, delle suddette dichiarazioni.

38.2 In ogni caso e indipendentemente dalla categoria di appartenenza, il Cliente che, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e del relativo Allegato D, dovesse cambiare il proprio Status ai fini della Normativa EMIR, dovrà informare tempestivamente la Banca di tale circostanza, inviando una specifica comunicazione scritta secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 2, del presente Contratto.

Art.39 - Risoluzione delle controversie ai fini della Normativa EMIR

Qualora tra le Parti dovessero sorgere delle controversie, ciascuna di esse si impegna fin d'ora ad usare l'ordinaria diligenza, buona fede e correttezza al fine di dirimerle tempestivamente. In particolare, il Cliente che ravvisi la necessità di confrontarsi con la Banca per richiedere chiarimenti su eventuali elementi di criticità - a Suo giudizio esistenti - in relazione al Contratto ed all'Operazione oggetto del Contratto stesso, può rivolgersi al proprio Gestore/Specialista di riferimento. Nel caso in cui l'oggetto della richiesta sia riconducibile agli adempimenti di cui al successivo articolo 40, la richiesta potrà essere anche anticipata alla Banca via e-mail utilizzando gli specifici indirizzi di cui all'articolo 4.

Qualora nella sede sopra esposta non risulti possibile, per qualsiasi motivo, superare le eventuali divergenze insorte, Il Cliente può rivolgere istanza scritta (di seguito "reclamo"), indirizzato all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30 Roma, ovvero all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com.

Nell'interesse del Cliente tale reclamo dovrà presentare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del Cliente;
- una descrizione chiara dell'Operazione perfezionata con la Banca e degli elementi di criticità a Suo giudizio esistenti in relazione alla suddetta Operazione;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

Al fine di dirimere, per quanto possibile, la controversia insorta, la Banca assicura che la trattazione della contestazione sollevata dal Cliente verrà svolta: (i) in modo preciso e tempestivo, usando l'ordinaria diligenza, buona fede e correttezza; e (ii) mediante l'impiego di personale specializzato. Nel caso in cui, anche in ragione della complessità dell'oggetto del reclamo e/o della tempistica necessaria per il reperimento delle informazioni e della documentazione funzionale all'analisi del reclamo stesso, non sia



possibile addivenire ad una soluzione concordata della questione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, la Banca comunque provvederà a fornire un riscontro al Cliente in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, termine previsto nell'Art. 23. Resta ovviamente fermo quanto previsto dall'art.23 del presente

Contratto in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Art. 40 - Riconciliazione del portafoglio ai fini della Normativa EMIR

Qualora la tempistica prevista dalla Normativa EMIR per la riconciliazione del portafoglio risulti essere trimestrale o annuale, le Parti concordano che la Banca invierà al Cliente una comunicazione recante per l'Operazione OTC come minimo le seguenti informazioni (fatte salve ulteriori specifiche successivamente previste dalle Autorità competenti): numero identificativo dell'Operazione, numero identificativo del Cliente, Importo di riferimento dell'Operazione OTC, valuta dell'Operazione OTC, tipo di Operazione OTC, Data di Negoziazione e Scadenza Finale dell'Operazione OTC, importo del *mark to market* (le "Informazioni"). Tale comunicazione verrà inoltrata al Cliente per posta ordinaria nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in vigore in materia. Nel caso in cui la tempistica prevista dalla Normativa EMIR per la riconciliazione risulti essere trimestrale o annuale, la Banca si riserva la facoltà di inviare al Cliente una comunicazione unica recante le Informazioni rilevanti ai fini della riconciliazione del portafoglio, nonché quelle dovute ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di prestazione dei servizi di investimento. Le Informazioni contenute nella citata comunicazione saranno ritenute dalla Banca riconciliate con il Cliente qualora quest'ultimo non segnali alla Banca stessa difformità rispetto alle proprie evidenze entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, inviando apposita segnalazione per posta ordinaria alla propria Filiale/Agenzia (all'attenzione del Gestore/Specialista di riferimento), che potrà essere anticipata alla Banca via e-mail utilizzando gli indirizzi di cui al precedente articolo 4. In quest'ultimo caso, le Parti si impegnano a collaborare nella verifica della correttezza e della coerenza delle Informazioni al fine di addivenire alla riconciliazione del portafoglio. Resta, comunque fermo quanto previsto nel precedente articolo 39. Qualora la tempistica prevista dalla Normativa EMIR per la riconciliazione del portafoglio risulti essere diversa da quella di cui sopra o dovesse, successivamente, diventare diversa da quella di cui sopra, le Parti si impegnano a concordare per iscritto le modalità specifiche con cui procedere alla riconciliazione del portafoglio.

Art. 41 - Segnalazione ai repertori di dati

41.1 Per il Cliente che in base a quanto previsto dall'art.23 del presente Contratto, si sia classificato come una controparte non finanziaria che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento EMIR la Banca provvederà a segnalare a un repertorio di dati - che sarà scelto discrezionalmente dalla Banca tra i repertori registrati presso l'ESMA - tutte le informazioni relative alle Operazioni concluse tra il Cliente e la Banca conformemente a quanto previsto dalla Normativa EMIR (le "Informazioni"), sia in fase di conclusione che in caso di successiva modifica, anche in nome e per conto del Cliente. In particolare, la Banca effettuerà tale segnalazione entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione o la modifica dell'Operazione rilevante, ovvero entro il diverso termine che dovesse essere - di volta in volta - stabilito dalla Normativa EMIR applicabile.

41.2 Il Cliente preso atto e accettato quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, inoltre, si impegna a:

- trasmettere in tempo utile alla Banca ogni cambiamento del proprio Status ai fini della Normativa EMIR in base a quanto previsto dall'art.38 del presente Contratto. A partire dal giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Banca, della comunicazione del Cliente attestante il cambiamento dello status, quest'ultimo si assumerà ogni responsabilità in relazione agli obblighi di segnalazione ai repertori dati come previsti dal Regolamento EMIR, nonché dalla normativa secondaria di attuazione applicabile;
- trasmettere in tempo utile alla Banca - tenuto conto, tra l'altro, di quanto richiesto dal Regolamento EMIR nonché dal Regolamento Delegato EU n. 148/2013, come successivamente modificato ed integrato, nonché dalla normativa secondaria rilevante che dovesse essere, di volta in volta, adottata dal legislatore europeo e/o nazionale - tutte le Informazioni necessarie affinché la stessa possa procedere alla segnalazione delle stesse, confermandone per iscritto la completezza, accuratezza e veridicità;
- comunicare per iscritto tempestivamente alla Banca la propria eventuale intenzione di segnalare direttamente le Informazioni ad un repertorio di dati sulle negoziazioni opportunamente registrato, sicuramente prima di segnalare i dati e in tempo utile per non generare duplicazioni. A partire dal giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Banca, della comunicazione del Cliente, quest'ultimo si assumerà ogni responsabilità in relazione agli obblighi di segnalazione ai repertori dati come previsti dal Regolamento EMIR, nonché dalla normativa secondaria di attuazione applicabile;
- collaborare con la Banca nell'individuazione di eventuali errori presenti nelle Informazioni oggetto di segnalazione, tali da pregiudicare in maniera sostanziale l'adempimento - da parte della Banca - dell'obbligo di segnalazione, al fine di porre rimedio a tali eventuali errori il prima possibile, usando l'ordinaria diligenza e conformemente ai principi di buona fede e correttezza.

Il Cliente prende atto che, ai fini della segnalazione delle Informazioni ai repertori di dati, ciascuna Operazione viene identificata con uno specifico codice Unique Trade Identifier (UTI). Tale codice UTI, individuato dalla Banca, sarà comunicato, dalla Banca stessa, al Cliente con riferimento a ciascuna Operazione che sia oggetto di segnalazione.

In relazione alla segnalazione delle Informazioni, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca potrebbe utilizzare un soggetto terzo per effettuare tali segnalazioni. In ogni caso, indipendentemente da quanto previsto da qualsiasi altro accordo di riservatezza in essere tra le Parti, il Cliente autorizza sin da ora la comunicazione, da parte della Banca (anche per il tramite di un terzo) delle Informazioni oggetto di segnalazione.

Infine, il Cliente si impegna a tenere, in ogni caso, manlevata ed indenne la Banca per qualsiasi danno, perdita, spesa, imposta e/o altro onere in cui la Banca dovesse incorrere in ragione del ritardo e/o della mancata tempestiva comunicazione, ovvero dell'incorrettezza, incompletezza e/o inaccuratezza delle informazioni fornite alla Banca. In ogni caso, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi e/o errori nella segnalazione delle Informazioni che siano causati - in tutto o in parte - o derivanti da:

- gli errori riconducibili ad una interpretazione della normativa applicabile da parte della Banca differente da quella del Cliente.

In ogni caso, la Banca non sarà responsabile per danni o costi, diretti o indiretti, eventualmente subiti dal Cliente a causa del mancato, non tempestivo o incompleto adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo derivanti da fatti non imputabili alla Banca, fatta eccezione per il caso di dolo o colpa grave. 41.3 Il Cliente prende atto ed accetta che il presente articolo supera e prevale su qualsiasi accordo concluso in precedenza tra il Cliente e la Banca in relazione all'adempimento degli obblighi di segnalazione ai repertori di dati previsti dal Regolamento EMIR

Art. 42 - Superamento della soglia del 10% e suoi multipli

Nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in materia, la Banca provvederà ad inviare al Cliente una comunicazione - mediante e-mail/ telefax o posta elettronica certificata - nel caso in cui il valore iniziale delle singole Operazioni OTC subirà un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro fine del giorno lavorativo successivo. Al fine di adempiere a quanto sopra, le Parti concordano di utilizzare gli indirizzi indicati nell'articolo 4.

Art. 43 - Invio del rendiconto

43.1 La Banca invia trimestralmente al Cliente un rendiconto recante le informazioni relative alle Operazioni OTC in essere con il Cliente associate al presente Contratto, in linea con quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. Il Cliente ha facoltà di chiedere di ricevere il rendiconto con frequenza maggiore, con costi a proprio carico. Ai fini di tale rendicontazione, per "Operazioni OTC associate al presente Contratto" si intendono tutte le tipologie di strumenti finanziari derivati OTC connessi a valute e/o tassi di interesse e la combinazione degli stessi.

43.2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto specifico, la comunicazione si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

43.3 La Banca potrà fornire tale rendiconto periodico ai clienti anche mediante accesso a un sistema on-line, che la Banca dovesse mettere a disposizione del Cliente. L'accesso a tale sistema potrà essere subordinato alla sottoscrizione, da parte del Cliente, dell'eventuale documentazione contrattuale richiesta.

43.4 La Rendicontazione comprende, laddove previsto, anche i costi delle operazioni e dei servizi prestati.

Art. 44 - Modalità di ricezione del Documento contenente le informazioni chiave delle singole Operazioni ("Key Information Document" o "KID")

Nel rispetto della normativa attualmente vigente, la Banca provvederà a rendere disponibile a ciascun Cliente, se classificato "al dettaglio", il Documento contenente le informazioni chiave delle singole Operazioni OTC ("Key Information Document" o "KID") secondo le modalità dichiarate espressamente dallo stesso Cliente nell'Allegato G.

Art. 45 - Informativa dei Costi e oneri connessi alle singole Operazioni OTC

45.1 Nel rispetto della normativa attualmente vigente, il Cliente prende atto e sin d'ora accetta che le informazioni ex ante su tutti i costi e gli oneri connessi alle singole Operazioni OTC sono messe a disposizione dalla Banca nell'Allegato H.

45.2 Nel rispetto della normativa attualmente vigente, il Cliente classificato come "professionale" accetta l'applicazione limitata delle previsioni in materia di informazioni su costi e oneri.

SEZIONE II- "OPERAZIONI FX SPOT"

Art. 46 - Conferma

46.1 Le Conferme per le Operazioni FX SPOT potranno essere inoltrate dalla Banca al Cliente:

- a. via e-mail e/o fax agli indirizzi riportati dal Cliente nell'Allegato F;
- b. via Piattaforma Elettronica "Confirmation Matching App", previa sottoscrizione di specifica documentazione contrattuale che ne definisce le modalità e i limiti di accesso e di utilizzo; o
- c. attraverso l'utilizzo dei sistemi previsti da altre Piattaforme Elettroniche del Gruppo BNP Paribas o di terzi, di gradimento della Banca. In tal caso, l'accesso alla Piattaforma potrà essere subordinato alla sottoscrizione, da parte del Cliente, della documentazione contrattuale richiesta dalla Piattaforma Elettronica e/o dalla Banca per accedere all'operatività di tale Piattaforma. Resta inteso che ove il Cliente, per qualsivoglia



ragione, non proceda alla sottoscrizione di tale documentazione contrattuale la Banca procederà all'invio delle conferme esclusivamente con le modalità indicate ai punti a. e b. che precedono.

46.2 La Conferma reca i termini e le condizioni economico-finanziarie delle singole Operazioni FX Spot stesse perfezionate con il Cliente. Quest'ultimo si impegna sin d'ora a verificare il contenuto della Conferma ed a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali incongruenze rispetto all'ordine impartito alla Banca. Tale Conferma formerà piena prova nei confronti del Cliente.

Art. 47 - Ulteriori previsioni relative all'utilizzo della Piattaforma di Gruppo o di terzi per ordini relativi a Operazioni FX Spot

47.1 Nel caso di ordini relativi alle Operazioni FX Spot, tramite Piattaforma Elettronica CORTEX ovvero mediante le Piattaforme Elettroniche di terzi, strumentali all'effettuazione di operazioni di pagamento – quali ad esempio la disposizione di bonifici in una valuta differente dal conto corrente di addebito – o ad altre operazioni bancarie e finanziarie (di seguito, congiuntamente, le “Operazioni Bancarie e Finanziarie”), tali ordini dovranno essere dal medesimo impartite secondo le opzioni richieste dal Cliente nell'Allegato L.

47.2 Nell'eccezionale ipotesi in cui il Cliente fosse impossibilitato a utilizzare la Piattaforma Elettronica CORTEX e/o le Piattaforme Elettroniche di terzi - a causa di un incidente, un'avaria o qualsiasi altro guasto di apparecchiatura, software o rete di comunicazione (di seguito, un “Malf funzionamento”) – il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente tale Malf funzionamento alla Banca: (i) contattando telefonicamente il proprio sales di riferimento oppure la sala operativa FX Management, e (ii) in ogni caso, inviando tempestivamente un'e-mail all'indirizzo della sala operativa di riferimento e all'indirizzo FXMANAGEMENT@bnlmail.com. In tal caso, la Banca provvederà a dare esecuzione agli ordini impartiti dal Cliente con gli altri mezzi previsti dall'art. 9 del presente Contratto (cioè per via telefonica o tramite altre Piattaforme Elettroniche di terzi, se disponibili), sino al ripristino delle condizioni che consentono al Cliente di utilizzare la Piattaforma Elettronica CORTEX e/o la Piattaforma Elettronica di terzi affetta da Malf funzionamento. Il Cliente è tenuto altresì a comunicare tempestivamente alla Banca il successivo ripristino delle condizioni che gli consentono di utilizzare la Piattaforma Elettronica CORTEX e/o la Piattaforma Elettronica di terzi affetta da Malf funzionamento, (i) contattando telefonicamente il proprio sales di riferimento oppure la sala operativa FX Management e (ii) in ogni caso, inviando tempestivamente un'e-mail all'indirizzo della sala operativa di riferimento e all'indirizzo FXMANAGEMENT@bnlmail.com.

47.3 In caso di: (i) mancata ricezione da parte della Banca della comunicazione relativa al Malf funzionamento, in conformità con quanto disposto dal presente articolo, e/o (ii) utilizzo di un mezzo di trasmissione delle Operazioni Spot diverso da quelli consentiti ai sensi del presente articolo e/o (iii) non corretto utilizzo di un mezzo di trasmissione delle Operazioni Spot consentito ai sensi del presente articolo, che determini una duplicazione della medesima Operazione Spot, la Banca non risponderà per la mancata esecuzione delle Operazioni Spot disposte dal Cliente ovvero per la duplicazione di una o più Operazioni Spot e dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità, danno o conseguenza negativa che dovesse derivare alla stessa e da ogni azione che dovesse essere esperita nei confronti della stessa in relazione alla mancata esecuzione e/o duplicazione delle Operazioni Spot e/o delle sottese Operazioni bancarie e finanziarie”.

Art. 48 - Invio documentazione periodica

48.1 Le Parti convengono che la Banca invii la documentazione periodica relativa alle Operazioni FX Spot congiuntamente alla documentazione periodica dei rapporti di conto corrente sui quali verranno regolate le singole Operazioni FX Spot stesse.

Art.49 – Rinvio

49.1. Le Parti convengono che, per quanto ivi non espressamente previsto, si applichino le disposizioni che disciplinano i rapporti di conto corrente sui quali verranno regolate le singole Operazioni FX Spot stesse, in quanto compatibili.

SEZIONE III RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP

Art.50- Definizioni

I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Base Tasso Parametro A" e "Base Tasso Parametro B" si intende la base di calcolo applicabile all'Importo di Riferimento, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme. In particolare, la base di calcolo potrà essere:
 - giorni effettivi/360 se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o
 - Periodo Tasso Parametro B sulla base di un anno di 360 giorni; o
 - giorni effettivi/365 se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o
 - Periodo Tasso Parametro B sulla base di un anno di 365 giorni; o
 - giorni effettivi/giorni effettivi se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B sulla base di un anno di 365 giorni (o 366 in caso di anno bisestile); o

- 30/360 se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B, calcolati sulla base di un mese di 30 giorni;
- nel caso in cui le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non cadono in un giorno lavorativo: (i) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene prevista la clausola “adjusted”, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale si intenderanno spostate sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 34; (ii) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene prevista la clausola “unadjusted”, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si intenderanno spostate;
- per "Barriera/Soglia Tasso Parametro A" e "Barriera/Soglia Tasso Parametro B" si intende il livello e/o i livelli di tasso di interesse il cui raggiungimento determinerà la modifica delle condizioni finanziarie conformemente a quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Data di Fixing" si intende il giorno lavorativo in cui viene effettuata la Rilevazione, concordata tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Data Iniziale" si intende la data di decorrenza del primo Periodo Tasso Parametro A e del primo Periodo Tasso Parametro B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data di Negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Debitore Tasso Parametro A" si intende la Parte indicata come tale nelle Conferme;
- per "Debitore Tasso Parametro B" si intende la Parte indicata come tale nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione" si intende il documento recante i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni con il quale il Cliente impartisce l'ordine alla Banca di perfezionare le Operazioni stesse;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Importo di Riferimento" si intende l'importo, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, utilizzato per il calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro A e dell'Importo Periodico Tasso Parametro B;
- per "Importo Periodico Tasso Parametro A" si intende l'importo dato dal prodotto del Tasso Parametro A per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro A, secondo la Base Tasso Parametro A, cui deve essere sommato algebricamente l'eventuale importo dato dal prodotto dello Spread Tasso Parametro A per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro A, secondo la Base Tasso Parametro A;
- per "Importo Periodico Tasso Parametro B" si intende l'importo dato dal prodotto del Tasso Parametro B per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro B, secondo la Base Tasso Parametro B, cui deve essere sommato algebricamente l'eventuale importo dato dal prodotto dello Spread Tasso Parametro B per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro B, secondo la Base Tasso Parametro B;
- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data;
- per "Periodo Tasso Parametro A" e "Periodo Tasso Parametro B" si intende ciascuno dei periodi nei quali è suddivisa la durata dei singole Operazioni con riferimento, rispettivamente, al Tasso Parametro A e al Tasso Parametro B. Ciascun periodo decorrerà dalla rispettiva data di inizio e terminerà in coincidenza con la data di inizio del periodo successivo, ad eccezione dell'ultimo periodo che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Rilevazione" si intende la modalità di rilevazione del Tasso Parametro A e/o Tasso Parametro B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che può essere effettuata dalla Banca: (i) due giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio di ciascun Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B (“Rilevazione Standard”); o (ii) due giorni lavorativi antecedenti le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale (“Rilevazione in Arrears”);
- per "Scadenze Periodiche Tasso Parametro A" si intende l'ultimo giorno di ciascun Periodo Tasso Parametro A, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Scadenza Finale;



- per "Scadenze Periodiche Tasso Parametro B" si intende l'ultimo giorno di ciascun Periodo Tasso Parametro B, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Scadenza Finale" si intende la data finale dell'ultimo Periodo Tasso Parametro A e Periodo Tasso Parametro B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Spread Tasso Parametro A" si intende il margine espresso in punti percentuali su base annua, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da applicarsi all'Importo di Riferimento ai fini del calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro A; per "Spread Tasso Parametro B" si intende il margine espresso in punti percentuali su base annua, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da applicarsi all'Importo di Riferimento ai fini del calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro B;
- per "Tasso Parametro A" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme, per la determinazione del quale le Parti potrebbero concordare anche l'utilizzazione del tasso Euribor a 1/3/6/12, come calcolato dalla European Money Markets Institute; qualora il primo Periodo Tasso Parametro A o l'ultimo Periodo Tasso Parametro A dovessero avere una durata diversa rispetto a ciascun altro periodo, esclusivamente per tale primo Periodo Tasso Parametro A e ultimo Periodo Tasso Parametro A verrà utilizzato il tasso riveniente dalla interpolazione dei valori rispettivamente del Tasso Parametro A relativi alle scadenze temporali immediatamente più brevi e più lunghe rispetto alla durata del primo ed ultimo Periodo Tasso Parametro A;
- per "Tasso Parametro B" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme, per la determinazione del quale le Parti potrebbero concordare anche l'utilizzazione del tasso Euribor a 1/3/6/12, come calcolato dalla European Money Markets Institute; qualora il primo Periodo Tasso Parametro B o l'ultimo Periodo Tasso Parametro B dovessero avere una durata diversa rispetto a ciascun altro periodo, esclusivamente per tale primo Periodo Tasso Parametro B e ultimo Periodo Tasso Parametro B verrà utilizzato il tasso riveniente dalla interpolazione dei valori rispettivamente del Tasso Parametro B relativi alle scadenze temporali immediatamente più brevi e più lunghe rispetto alla durata del primo ed ultimo Periodo Tasso Parametro B;
- per "Upfront A" e "Upfront B" si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, l'importo da corrispondere il secondo giorno lavorativo successivo alla Data di negoziazione, che rappresenta l'attualizzazione rispettivamente di parte o tutti degli Importi Periodici Tasso Parametro A o degli Importi Periodici Tasso Parametro B dovuti in relazione a ciascuna Operazione;

Art. 51 - Obblighi derivanti dalle Operazioni di Interest Rate Swap

51.1 Il Debitore Tasso Parametro A dovrà pagare al Debitore Tasso Parametro B una somma pari all'Importo Periodico Tasso Parametro A per ciascun Periodo Tasso Parametro A; il Debitore Tasso Parametro B dovrà pagare al Debitore Tasso Parametro A una somma pari all'Importo Periodico Tasso Parametro B per ciascun Periodo Tasso Parametro B.

- 51.2 Qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la relativa Scadenza Finale coincidano, le Parti concordano che il pagamento rispettivamente dell'Importo Periodico Tasso Parametro A e dell'Importo Periodico Tasso Parametro B sarà effettuato per differenziale alla relativa scadenza con le seguenti modalità:
 - qualora l'Importo Periodico Tasso Parametro A risulti superiore all'Importo Periodico Tasso Parametro B, il Debitore Tasso Parametro A dovrà pagare al Debitore Tasso Parametro B un importo pari alla differenza tra l'Importo Periodico Tasso Parametro A e l'Importo Periodico Tasso Parametro B; oppure
 - qualora l'Importo Periodico Tasso Parametro B risulti superiore all'Importo Periodico Tasso Parametro A, il Debitore Tasso Parametro B dovrà pagare al Debitore Tasso Parametro A un importo pari alla differenza tra l'Importo Periodico Tasso Parametro B e l'Importo Periodico Tasso Parametro A.
- 51.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, qualora l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o Importo Periodico Tasso Parametro B risulti "negativo", in quanto calcolato sulla base di un Tasso Parametro A e/o Tasso Parametro B negativo (ossia inferiore allo zero), tale Importo Periodico Tasso Parametro A e/o Importo Tasso Parametro B dovrà essere ricevuto anziché pagato da parte del Debitore Tasso Parametro A e/o Debitore Tasso Parametro B il cui tasso parametro sia risultato inferiore allo zero.
- 51.4 Gli importi periodici oggetto di liquidazione di cui al presente articolo maturano giorno per giorno e devono essere intesi come componenti di un rapporto unitario, anche se determinati in base ad una serie di parametri, che costituiscono semplici modalità di calcolo senza autonoma rilevanza e, anche se liquidati con periodicità diverse, essendo oggetto delle Operazioni esclusivamente il conseguimento del differenziale tra le somme corrisposte.
- 51.5 Resta, comunque, fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

Art. 52 - Convenzione di spostamento della data

Secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, la convenzione di spostamento della data può essere alternativamente:

- "Modified Following": qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si verificano in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie; se le scadenze così posticipate

cadono nel mese solare successivo alle scadenze originarie, le scadenze si intenderanno anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente le scadenze originarie, fermo restando che in entrambi i casi non vengono modificate le relative scadenze

dell'eventuale periodo successivo; o

- "Following": qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si verificano in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o
- "Preceding": qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si verificano in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo.

Art. 53 - Interest Rate Swap Cancellabile

Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalle Operazioni di "Interest Rate Swap Cancellabile" nei termini e con le modalità concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme.

SEZIONE IV RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE CAP/INTEREST RATE FLOOR

Art. 54 - Definizioni

I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Acquirente del Cap" o "Acquirente del Floor" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme;
- per "Ammontare Differenziale Periodico" si intende nelle Operazioni di Interest Rate Cap, l'importo pari al prodotto della differenza, se positiva, tra Tasso Parametro Variabile e Tasso d'Esercizio per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo di Riferimento, secondo la Base Calcolo; nelle Operazioni di Interest Rate Floor, l'importo pari al prodotto della differenza, se positiva, tra Tasso d'Esercizio e Tasso Parametro Variabile per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo di Riferimento, secondo la Base Calcolo;
- per "Base Calcolo" si intende la base di calcolo applicabile all'Ammontare Differenziale Periodico, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme. In particolare, la base di calcolo potrà essere:
 - 30/360 se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento sulla base di un anno di 360 giorni; 16
 - giorni effettivi/365 se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento sulla base di un anno di 365 giorni; 16
- 30/360 se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato sulla base di un anno di 360 giorni per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento, calcolati sulla base di un mese di 30 giorni; **Errore. Il segnalibro non è definito.**

- giorni effettivi/giorni effettivi se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento sulla base di un anno di 365 giorni (o 366 in caso di
- nel caso in cui le Scadenze Periodiche e/o la Scadenza Finale non cadono in un giorno lavorativo: (i) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene prevista la clausola "adjusted", le Scadenze Periodiche e/o la Scadenza Finale si intenderanno spostate sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 60; (ii) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene prevista la clausola "unadjusted", le Scadenze Periodiche e/o la Scadenza Finale non si intenderanno spostate;
- per "Barriera/Soglia Tasso Parametro Variabile" si intende il livello e/o i livelli di tasso di interesse il cui raggiungimento determinerà la modifica delle condizioni finanziarie conformemente a quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Data di Fixing" si intende il giorno lavorativo in cui viene effettuata la Rilevazione del Tasso Parametro Variabile, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data di Negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione" si intendono i documenti recanti i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni con il quale il Cliente può impartire l'ordine alla Banca di perfezionare le Operazioni stesse;



- per "Data Iniziale" si intende la data di decorrenza del primo Periodo di Riferimento, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data Pagamento Premio" si intende il secondo giorno lavorativo successivo alla Data di Negoziazione, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), salvo accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Importo di Riferimento" si intende l'importo, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, utilizzato per il calcolo dell'Ammontare Differenziale Periodico;
- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data;
- per "Periodo di Riferimento" si intende ciascuno dei periodi nei quali è suddivisa la durata delle singole Operazioni. Ciascun periodo decorrerà dalla rispettiva data di inizio e terminerà in coincidenza con la data di inizio del periodo successivo, ad eccezione dell'ultimo periodo che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Premio" si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, l'importo che, alla Data pagamento premio, l'Acquirente del Floor e l'Acquirente del Cap dovrà corrispondere rispettivamente al Venditore del Floor ed al Venditore del Cap;
- per "Rilevazione" si intende la modalità di rilevazione del Tasso Parametro Variabile, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che può essere effettuata dalla Banca: (i) due giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio di ciascun Periodo di Riferimento ("Rilevazione Standard"); o (ii) due giorni lavorativi antecedenti le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale ("Rilevazione in Arrears");
- per "Scadenze Periodiche" si intende l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Scadenza Finale" si intende la data finale dell'ultimo Periodo di Riferimento, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Tasso di Esercizio" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme;
- per "Tasso Parametro Variabile" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione ed riportato nelle Conferme, per la determinazione del quale le Parti potrebbero concordare anche l'utilizzazione del tasso Euribor a 1/3/6/12 mesi, come calcolato dalla European Money Markets Institute; qualora il primo Periodo di Riferimento o l'ultimo Periodo di Riferimento dovessero avere una durata diversa rispetto a ciascun altro periodo, esclusivamente per tale primo ed ultimo Periodo di Riferimento verrà utilizzato il tasso riveniente dalla interpolazione dei valori del Tasso Parametro Variabile alle scadenze temporali immediatamente più brevi e più lunghe rispetto alla durata del primo ed ultimo Periodo di Riferimento;
- per "Venditore del Cap" o "Venditore del Floor" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme.

Art. 55 - Obblighi derivanti dalle Operazioni di Interest Rate Cap/Floor

55.1 Alla Data Pagamento Premio, l'Acquirente del Cap e/o l'Acquirente del Floor dovrà pagare il Premio rispettivamente al Venditore del Cap e/o al Venditore del Floor. Il Premio resterà definitivamente acquisito dal Venditore del Cap e/o dal Venditore del Floor anche qualora non si determini alcun Ammontare Differenziale Periodico.

55.2 Qualora alle Scadenze Periodiche o alla Scadenza Finale il Tasso Parametro Variabile risulti superiore al Tasso di Esercizio, il Venditore del Cap dovrà pagare all'Acquirente del Cap l'Ammontare Differenziale Periodico.

Qualora alle Scadenze Periodiche o alla Scadenza Finale il Tasso Parametro Variabile risulti inferiore al Tasso di Esercizio, il Venditore del Floor dovrà pagare all'Acquirente del Floor l'Ammontare Differenziale Periodico.

55.3 Ciascun Ammontare Differenziale Periodico oggetto di liquidazione di cui al presente articolo matura giorno per giorno e deve essere inteso come componente di un rapporto unitario, anche se determinato in base ad una serie di parametri, che costituiscono semplici modalità di calcolo senza autonoma rilevanza e, anche se liquidato con periodicità diverse, essendo oggetto delle Operazioni esclusivamente il conseguimento del differenziale tra le somme corrisposte.

55.4 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

Art. 56 - Convenzione di spostamento della data

Secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, la convenzione di spostamento della data può essere alternativamente:

- "Modified Following": qualora le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale non si verificano in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie; se le scadenze così posticipate cadono nel mese solare successivo alle scadenze originarie, le scadenze si intenderanno anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente le scadenze originarie, fermo restando che in entrambi i casi non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o

- "Following": qualora le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale non si verificano in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o
- "Preceding": qualora le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale non si verificano in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo.

SEZIONE V RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE COLLAR

Art. 57- Definizioni

I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Acquirente del Collar" si intende la parte che acquista il Cap e, contestualmente, vende il Floor, indicata come tale nelle Conferme;
- per "Ammontare Differenziale Periodico" si intende l'importo pari al prodotto della differenza, se positiva, tra Tasso Parametro Variabile e Tasso d'Esercizio Cap/Tasso d'Esercizio Floor per l'Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo di Riferimento, secondo la Base Calcolo;
- per "Base Calcolo" si intende la base di calcolo applicabile all'Ammontare Differenziale Periodico, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme. In particolare, la base di calcolo potrà essere:
- giorni effettivi/360 se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento sulla base di un anno di 360 giorni; o
- giorni effettivi/365 se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento sulla base di un anno di 365 giorni; o
- giorni effettivi/giorni effettivi se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento sulla base di un anno di 365 giorni (o 366 in caso di anno bisestile); o 30/360 se l'Ammontare Differenziale Periodico è calcolato sulla base di un anno di 360 giorni per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo di Riferimento, calcolati sulla base di un mese di 30 giorni;
- nel caso in cui le Scadenze Periodiche e/o la Scadenza Finale non cadono in un giorno lavorativo: (i) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene prevista la clausola "adjusted", le Scadenze Periodiche e/o la Scadenza Finale si intenderanno spostate sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 63; (ii) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene prevista la clausola "unadjusted", le Scadenze Periodiche e/o la Scadenza Finale non si intenderanno spostate;
- per "Barriera/Soglia Tasso Parametro Variabile" si intende il livello e/o i livelli di tasso di interesse il cui raggiungimento determinerà la modifica delle condizioni finanziarie conformemente a quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;

per "Data di Fixing" si intende il giorno lavorativo in cui viene effettuata la Rilevazione, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;

- per "Data di Negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data Iniziale" si intende la data di decorrenza del primo Periodo di Riferimento, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data Pagamento Premio" si intende il secondo giorno lavorativo successivo alla Data di Negoziazione, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione" si intende il documento recante i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni con il quale il Cliente impartisce l'ordine alla Banca di perfezionare le Operazioni stesse;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Importo di Riferimento" si intende l'importo, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, utilizzato per il calcolo dell'Ammontare Differenziale Periodico;
- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data;
- per "Periodo di Riferimento" si intende ciascuno dei periodi nei quali è suddivisa la durata delle singole Operazioni. Ciascun periodo decorrerà dalla rispettiva data di inizio



- e terminerà in coincidenza con la data di inizio del periodo successivo, ad eccezione dell'ultimo periodo che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Premio" si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, l'importo che, alla Data pagamento premio, l'Acquirente del Collar dovrà corrispondere al Venditore del Collar;
- per "Rilevazione" si intende la modalità di rilevazione del Tasso Parametro A e/o Tasso Parametro B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che può essere effettuata dalla Banca: (i) due giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio di ciascun Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B ("Rilevazione Standard"); o (ii) due giorni lavorativi antecedenti le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale ("Rilevazione in Arrears");
- per "Scadenze Periodiche" si intende l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Scadenza Finale" si intende la data finale dell'ultimo Periodo di Riferimento, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Tasso di Esercizio Cap" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme;
- per "Tasso di Esercizio Floor" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme;
- per "Tasso Parametro Variabile" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme, per la determinazione del quale le Parti potrebbero concordare anche l'utilizzazione del tasso Euribor a 1/3/6/12 mesi, come calcolato dalla European Money Markets Institute; qualora il primo Periodo di Riferimento o l'ultimo Periodo di Riferimento dovessero avere una durata diversa rispetto a ciascun altro periodo, esclusivamente per tale primo ed ultimo Periodo di Riferimento verrà utilizzato il tasso riveniente dalla interpolazione dei valori del Tasso Parametro Variabile alle scadenze temporali immediatamente più brevi e più lunghe rispetto alla durata del primo ed ultimo Periodo di Riferimento;
- per "Venditore del Collar" si intende la parte che vende il Cap e, contestualmente, acquista il Floor, indicata come tale nelle Conferme.

Art. 58- Obblighi derivanti dalle Operazioni di Interest Rate Collar

58.1 Salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, alla Data Pagamento Premio, l'Acquirente del Collar dovrà pagare il Premio al Venditore del Collar. Il Premio resterà definitivamente acquisito dal Venditore del Collar anche qualora non si determini alcun Ammontare Differenziale Periodico.

58.2 Qualora alle Scadenze Periodiche o alla Scadenza Finale il Tasso Parametro Variabile risulti superiore al Tasso di Esercizio Cap, il Venditore del Collar dovrà pagare all'Acquirente del Collar l'Ammontare Differenziale Periodico. Qualora alle Scadenze Periodiche o alla Scadenza Finale il Tasso Parametro Variabile risulti inferiore al Tasso di Esercizio Floor, l'Acquirente del Collar dovrà pagare al Venditore del Collar l'Ammontare Differenziale Periodico.

58.3 Ciascun Ammontare Differenziale Periodico oggetto di liquidazione di cui al presente articolo matura giorno per giorno e deve essere inteso come componente di un rapporto unitario, anche se determinato in base ad una serie di parametri, che costituiscono semplici modalità di calcolo senza autonomia rilevante e, anche se liquidato con periodicità diverse, essendo oggetto delle Operazioni esclusivamente il conseguimento del differenziale tra le somme corrisposte.

58.4 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

Art. 59 - Convenzione di spostamento della data

Secondo quanto specificatamente concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, la convenzione di spostamento della data può essere alternativamente:

- "Modified Following": qualora le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie; se le scadenze così posticipate cadono nel mese solare successivo alle scadenze originarie, le scadenze si intenderanno anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente le scadenze originarie, fermo restando che in entrambi i casi non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o
- "Following": qualora le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o
- "Preceding": qualora le Scadenze Periodiche e la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo.

SEZIONE VI RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI CROSS CURRENCY SWAP

Art. 60- Definizioni

I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Base Tasso Parametro A" e "Base Tasso Parametro B" si intende la base di calcolo applicabile all'Importo A ed all'Importo B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme. In particolare, la base di calcolo potrà essere:
- giorni effettivi/360 se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B sulla base di un anno di 360 giorni; o
- giorni effettivi/365 se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B sulla base di un anno di 365 giorni; o
- giorni effettivi/giorni effettivi se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B sulla base di un anno di 365 giorni (o 366 in caso di anno bisestile); o
- 30/360 se l'Importo Periodico Tasso Parametro A e/o l'Importo Periodico Tasso Parametro B sono calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel relativo Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B, calcolati sulla base di un mese di 30 giorni;
- nel caso in cui le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non cadono in un giorno lavorativo: (i) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene espressamente prevista la clausola "adjusted", le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale si intenderanno spostate sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 46; (ii) se, a seguito di accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, viene espressamente prevista la clausola "unadjusted", le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si intenderanno spostate;
- per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Data di negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione" si intende il documento recante i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni con il quale il Cliente impartisce l'ordine alla Banca di perfezionare le Operazioni stesse;
- per "Data Iniziale" si intende la data di decorrenza del primo Periodo Tasso Parametro A e del primo Periodo Tasso Parametro B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Importo A" si intende l'importo, espresso in una determinata divisa, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, anche utilizzato per il calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro A; per "Importo B" si intende l'importo, espresso in una determinata divisa, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, anche utilizzato per il calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro B;
- per "Importo Periodico Tasso Parametro A" si intende l'importo dato dal prodotto del Tasso Parametro A per l'Importo A, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro A, secondo la Base Tasso Parametro A;
- per "Importo Periodico Tasso Parametro B" si intende l'importo dato dal prodotto del Tasso Parametro B per l'Importo B, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro B, secondo la Base Tasso Parametro B, cui deve essere sommato algebricamente l'eventuale importo dato dal prodotto dello Spread Tasso Parametro B per l'Importo B, calcolato per la durata del relativo Periodo Tasso Parametro B, secondo la Base Tasso Parametro B;
- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data;
- per "Parte A" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme;
- per "Parte B" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme; 10. per "Periodo Tasso Parametro A" e "Periodo Tasso Parametro B" si intende ciascuno dei periodi nei quali è suddivisa la durata delle singole Operazioni con riferimento, rispettivamente, al Tasso Parametro A e al Tasso Parametro B. Ciascun periodo decorrerà dalla rispettiva data di inizio e terminerà in coincidenza con la data di inizio del periodo successivo, ad eccezione dell'ultimo periodo che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Rilevazione" si intende la modalità di rilevazione del Tasso Parametro A e/o Tasso Parametro B, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, può essere effettuata dalla Banca: (i) due giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio di ciascun Periodo Tasso Parametro A e/o Periodo Tasso Parametro B ("Rilevazione Standard"); (ii) due



giorni lavorativi antecedenti le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A e/o Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale ("Rilevazione in Arrears");

- per "Scadenze Periodiche Tasso Parametro A" si intende l'ultimo giorno di ciascun Periodo Tasso Parametro A, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Scadenze Periodiche Tasso Parametro B" si intende l'ultimo giorno di ciascun Periodo Tasso Parametro B, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Scadenza Finale;
- per "Scadenza Finale" si intende la data finale dell'ultimo Periodo Tasso Parametro A e Periodo Tasso Parametro B, concordata tra le Parti ed indicata nelle Conferme;
- per "Spread Tasso Parametro A" si intende il margine espresso in punti percentuali su base annua, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da applicarsi all'Importo A ai fini del calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro A;
- per "Spread Tasso Parametro B" si intende il margine espresso in punti percentuali su base annua, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da applicarsi all'Importo B ai fini del calcolo dell'Importo Periodico Tasso Parametro B;
- per "Tasso Parametro A" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme, per la determinazione del quale le Parti potrebbero concordare anche l'utilizzazione del tasso Euribor a 1/3/6/12 mesi, come calcolato dalla European Money Markets Institute; qualora il primo Periodo Tasso Parametro A o l'ultimo Periodo Tasso Parametro A dovessero avere una durata diversa rispetto a ciascun altro periodo, esclusivamente per tale primo Periodo Tasso Parametro A e ultimo Periodo Tasso Parametro A verrà utilizzato il tasso riveniente dalla interpolazione dei valori rispettivamente del Tasso Parametro A relativi alle scadenze temporali immediatamente più brevi e più lunghe rispetto alla durata del primo ed ultimo Periodo Tasso Parametro A;
- per "Tasso Parametro B" si intende il tasso di interesse concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme, per la determinazione del quale le Parti potrebbero concordare anche l'utilizzazione del tasso Euribor a 1/3/6/12 mesi, come calcolato dalla European Money Markets Institute; qualora il primo Periodo Tasso Parametro B o l'ultimo Periodo Tasso Parametro B dovessero avere una durata diversa rispetto a ciascun altro periodo, esclusivamente per tale primo Periodo Tasso Parametro B e ultimo Periodo Tasso Parametro B verrà utilizzato il tasso riveniente dalla interpolazione dei valori rispettivamente del Tasso Parametro B relativi alle scadenze temporali immediatamente più brevi e più lunghe rispetto alla durata del primo ed ultimo Periodo Tasso Parametro B.

Art. 61 - Obblighi derivanti dalle Operazioni di CROSS CURRENCY SWAP 61.1

Alla Data Iniziale, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari all'Importo B ed la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari all'Importo A, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme.

61.2 A ciascuna Scadenza Periodica Tasso Parametro A, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari l'Importo Periodico Tasso Parametro A nella stessa divisa dell'Importo A, e, ove concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, una somma pari ad una quota parte dell'Importo A. A ciascuna Scadenza Periodica Tasso Parametro B, la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari l'Importo Periodico Tasso Parametro B nella stessa divisa dell'Importo B e, ove concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, una somma pari ad una quota parte dell'Importo B.

61.3 Alla Scadenza Finale, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari all'Importo A o, ove concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, una somma pari ad una quota parte dell'Importo A residuo e la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari all'Importo B o, ove concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, una somma pari ad una quota parte dell'Importo B residuo.

Gli importi periodici oggetto di liquidazione di cui al presente articolo maturano giorno per giorno e devono essere intesi come componenti di un rapporto unitario, anche se determinati in base ad una serie di parametri, che costituiscono semplici modalità di calcolo senza autonoma rilevanza e, anche se liquidati con periodicità diverse.

61.4 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

Art. 62 - Convenzione di spostamento della data

Secondo quanto specificatamente concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, la convenzione di spostamento della data può essere alternativamente:

- "Modified Following": qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie; se le scadenze così posticipate cadono nel mese solare successivo alle scadenze originarie, le scadenze si intenderanno anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente le scadenze originarie, fermo restando che in entrambi i casi non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o
- "Following": qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo; o
- "Preceding": qualora le Scadenze Periodiche Tasso Parametro A, le Scadenze Periodiche Tasso Parametro B e la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono anticipate al giorno lavorativo

immediatamente precedente alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell'eventuale periodo successivo.

SEZIONE VII RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI SWAPTION

Art. 63 - Definizioni

I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Acquirente" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme;
- per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Data di esercizio" si intende il giorno lavorativo o i giorni lavorativi, concordati tra le Parti ed indicati nelle Conferme, in cui l'Acquirente può esercitare la Swaption;
- per "Data di negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data Pagamento Premio" si intende il secondo giorno lavorativo successivo alla relativa Data di negoziazione, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione" si intende il documento recante i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni con il quale il Cliente impartisce l'ordine alla Banca di perfezionare le Operazioni stesse;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario, secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System), salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "in the money" si intende la Swaption in cui, all'Ora di esercizio automatico, il mark to market dell'Operazione di Interest Rate Swap sottostante risulti a favore dell'Acquirente della Swaption stessa;
- per "Importo differenziale" si intende un importo calcolato secondo la seguente formula:

Dove:

- per "i" si intende il numero delle scadenze periodiche che saranno concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme, secondo il caso, come Scadenze Periodiche Tasso Parametro B o come Scadenze Periodiche Tasso Parametro A;
- per "mark to market" della Swaption si intende la somma di due componenti: la Componente Intrinseca e la Componente Temporale. Per Componente Intrinseca si intende, ad una certa data, il valore attuale, solo se positivo per l'Acquirente, del mark to market dell'Interest Rate Swap sottostante la Swaption. La Componente Temporale, calcolata secondo le metodologie in uso sul mercato, e' funzione del tempo mancante alla Data di esercizio e del livello di volatilità presente sul mercato;
- per "Ora di esercizio" si intende l'ora della Data di esercizio entro cui l'Acquirente può esercitare la Swaption;
- per "Ora di esercizio automatico" si intende l'ora della Data di esercizio, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Premio" si intende l'importo, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme che l'Acquirente deve corrispondere al Venditore alla Data Pagamento del Premio;
- per "Settlement rate" si intende il tasso fisso determinato sulla base delle condizioni di mercato esistenti alla Data di esercizio di un'operazione avente caratteristiche tecnico-finanziarie analoghe all'operazione di Interest Rate Swap sottostante alla Swaption;
- per "Swaption" si intende l'opzione con la quale l'Acquirente, previo pagamento del Premio, acquista la facoltà:
- in caso di "Swaption-Physical Delivery", di perfezionare l'Operazione di Interest Rate Swap sottostante la Swaption, i cui termini finanziari e condizioni economiche previamente concordate dalle Parti sono riportate nelle Conferme;
- in caso di "Swaption-Cash Settlement" di ricevere l'Importo differenziale;
- per "Swaption Payer" si intende la Swaption con la quale l'Acquirente acquista la facoltà: (i) di perfezionare un'Interest Rate Swap in forza del quale corrisponderà al Venditore un importo calcolato su un tasso fisso - definito nelle Conferme, secondo il caso, come Tasso Parametro A o come Tasso Parametro B - e riceverà dallo stesso Venditore un importo calcolato su un tasso variabile; o (ii) di ricevere l'Importo differenziale;
- per "Swaption Receiver" si intende la Swaption con la quale l'Acquirente acquista la facoltà: (i) di perfezionare un'Interest Rate Swap in forza del quale corrisponderà al Venditore un importo calcolato su un tasso variabile definito nelle Conferme, secondo il caso, come Tasso Parametro A o come Tasso Parametro B e riceverà dallo stesso Venditore un importo calcolato su un tasso fisso; (ii) di ricevere l'Importo differenziale;
- per "Valore Differenziale" si intende, in caso di Swaption Payer, la differenza fra il Settlement rate e il tasso fisso dell'Interest Rate Swap sottostante che sarà definito nelle Conferme, secondo il caso, come Tasso Parametro A o come Tasso Parametro B; in caso di Swaption receiver, la differenza fra il tasso fisso dell'Interest Rate Swap sottostante, - che sarà definito nelle Conferme, secondo il caso, come Tasso Parametro A o come Tasso Parametro B - e il Settlement rate;



- per “Venditore” si intende la parte indicata come tale nelle Conferme.

Art. 64 - Obblighi derivanti dalle Operazioni DI SWAPTION

64.1 Alla Data Pagamento Premio, l’Acquirente dovrà corrispondere il Premio al Venditore. Le Parti concordano che il Premio debba intendersi definitivamente ed integralmente acquisito dal Venditore, anche in caso di mancato esercizio della Swaption e/o di estinzione anticipata, per qualsiasi causa, della stessa.

64.2 In caso di acquisto di una Swaption-Physical Delivery, l’Acquirente potrà esercitare la Swaption-Cash Settlement esclusivamente alla Data di esercizio ed entro l’Ora di esercizio, dando comunicazione della propria decisione al Venditore anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma. All’Ora di esercizio automatico, la Swaption-Physical Delivery sarà esercitata automaticamente dalla Banca se in the money. L’Acquirente della Swaption-Physical Delivery ha, comunque, la facoltà di non avvalersi dell’esercizio automatico, dando comunicazione della propria decisione al Venditore entro l’Ora di esercizio anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma.

64.3 In caso di esercizio della Swaption-Physical Delivery, si applicheranno le disposizioni di cui alla “SEZIONE III RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP” del Contatto.

64.4 In caso di acquisto di una Swaption-Cash Settlement, l’Acquirente potrà esercitare la Swaption-Cash Settlement esclusivamente alla Data di esercizio ed entro l’Ora di esercizio, dando comunicazione della propria decisione al Venditore anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma. All’Ora di esercizio automatico, la Swaption-Cash Settlement sarà esercitata automaticamente dalla Banca se in the money. L’Acquirente della Swaption-Cash Settlement ha comunque la facoltà di non avvalersi dell’esercizio automatico, dando comunicazione della propria decisione al Venditore entro l’Ora di esercizio anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma. In caso di esercizio anche automatico della Swaption-Cash Settlement, l’Acquirente avrà diritto a ricevere l’Importo differenziale.

64.5 Le conversazioni telefoniche saranno sottoposte a registrazione e prodotte quale mezzo di prova in un eventuale giudizio, rinunciando sin d’ora le Parti ad ogni eccezione in proposito. Le Parti riconoscono, altresì, le suddette conversazioni telefoniche come valide ed autentiche ad ogni effetto ed a sé riferibili, con particolare riguardo – sebbene non esclusivo - all’identità ed ai poteri delle persone che hanno effettuato le conversazioni.

Art. 65 - Convenzione di spostamento della data

Secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, la convenzione di spostamento della data può essere alternativamente:

- “Modified Following”: qualora le scadenze contrattuali non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie; se le scadenze così posticipate cadono nel mese solare successivo alle scadenze originarie, le scadenze si intenderanno anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente le scadenze originarie, fermo restando che in entrambi i casi non vengono modificate le relative scadenze dell’eventuale periodo successivo; o
- “Following”: qualora le scadenze contrattuali non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell’eventuale periodo successivo; o
- “Preceding”: qualora le scadenze contrattuali non si verifichino in un giorno lavorativo, dette scadenze si intendono anticipate al giorno lavorativo immediatamente precedente alle scadenze originarie, fermo restando che non vengono modificate le relative scadenze dell’eventuale periodo successivo.

SEZIONE VIII RELATIVA ALLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO UNA O PIU’ OPZIONI SU VALUTE

Art. 66 - Definizioni

66.1 I termini definiti con l’iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per “Acquirente” si intende la parte indicata come tale nelle Conferme;
- per “Cambio di Riferimento” si intende il tasso di cambio della Divisa dell’opzione contro la Divisa da scambiare o della Divisa A contro la Divisa B, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per “Conferme” si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per “Data di consegna (settlement date)” si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo alla Data di esercizio, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per “Data di decorrenza” si intende il giorno lavorativo, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, a decorrere dal quale l’Opzione di tipo americano può essere esercitata;
- per “Data di esercizio” si intende, nel caso di Opzione di tipo americano, il giorno lavorativo in cui l’Acquirente comunica al Venditore la sua decisione di esercitare il diritto acquistato; nel caso di Opzione di tipo europeo si intende il giorno lavorativo

coincidente con la Data di scadenza, in cui l’Acquirente comunica al Venditore la sua decisione di esercitare il diritto acquistato;

- per “Data di negoziazione” si intende la data di perfezionamento dell’Operazione, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per “Data di scadenza” si intende, nel caso di Opzione di tipo americano, l’ultimo giorno lavorativo entro il quale la singola Opzione può essere esercitata, concordato tra le Parti ed indicato nelle Conferme; nel caso di Opzione di tipo europeo, il solo giorno lavorativo nel quale la singola Opzione può essere esercitata, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per “Data Pagamento Premio” si intende la data in cui l’Acquirente deve pagare al Venditore il Premio, pari al secondo giorno lavorativo successivo alla relativa Data di negoziazione, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per “Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche” si intendono congiuntamente il Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell’Operazione e la Conferma;
- per “giorno lavorativo” si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System), salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme; qualora una qualsiasi scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo, detta scadenza si intende posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza originaria, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per “in the money” si intende l’ipotesi in cui l’esercizio dell’Opzione risulta conveniente per l’Acquirente, ossia l’ipotesi in cui, a seconda del caso, la differenza tra il Prezzo di esercizio (strike price) e il Prezzo spot o la differenza tra Prezzo spot e Prezzo di esercizio (strike price) risulti a favore dell’Acquirente;
- per “mark to market” si intende, ad una certa data, la rivalutazione di ogni singola Operazione ai prezzi di mercato; il mark to market viene calcolato in base al tasso di cambio, al tasso di volatilità ed al tasso di interesse prevalente sui mercati finanziari alla suddetta data;
- per “Mercato a Contante” si intende il mercato interbancario dei cambi a pronti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita della Divisa dell’opzione contro la Divisa da scambiare o della Divisa A contro la Divisa B;
- per “Opzione di tipo americano” si intende un’Opzione esercitabile in qualsiasi giorno lavorativo, entro le ore 10 am di New York, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, che decorre dalla Data di decorrenza sino alla Data di scadenza ed entro l’Ora di scadenza;
- per “Opzione di tipo europeo” si intende un’Opzione esercitabile alla sola Data di scadenza ed entro l’Ora di scadenza;
- per “Premio” si intende il corrispettivo che l’Acquirente dell’Opzione deve pagare al Venditore alla Data Pagamento Premio, salvo diverso accordo tra le parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per “Prezzo spot” si intende il prezzo corrente rilevato sul Mercato a contante della Divisa dell’opzione contro la Divisa da scambiare o della Divisa A contro la Divisa B;
- per “Venditore” si intende la Parte indicata come tale nelle Conferme. 66.2 ferme restando le definizioni comuni di cui la precedente punto 1 le definizioni relative all’Operazione avente ad oggetto una o più Opzioni call e/o put vanilla e/o Opzioni call e/o put con Evento Sospensivo o Risolutivo sono le seguenti:
- per “Divisa da scambiare” si intende, in caso di esercizio dell’Opzione, l’ammontare della divisa, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, pari al controvalore della Divisa dell’opzione al Prezzo di esercizio;
- per “Divisa dell’opzione” si intende l’ammontare della divisa, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per “Evento Sospensivo” o “Evento Sospensivo 1” e/o “Evento Sospensivo 2” si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme:
 - a) l’effettuazione nel Mercato a contante di un’operazione sulla Divisa dell’opzione contro la Divisa da scambiare ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione sospensiva o a questo inferiore ovvero superiore, secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui dipende l’efficacia delle Operazioni o delle singole Opzioni oggetto delle Operazioni e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano; oppure
 - b) la fissazione del Cambio di Riferimento della Divisa dell’opzione contro la Divisa da scambiare ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione sospensiva o a questo inferiore ovvero superiore, secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui dipende l’efficacia delle Operazioni o delle singole Opzioni oggetto delle Operazioni e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano;
- per “Evento Risolutivo” o “Evento Risolutivo 1” e/o “Evento Risolutivo 2” si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme:
 - a) l’effettuazione nel Mercato a contante di un’operazione sulla Divisa dell’opzione contro la Divisa da scambiare ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione risolutiva o a questo inferiore ovvero superiore, secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui dipende l’estinzione delle Operazioni o delle singole Opzioni oggetto delle Operazioni e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano; oppure



- b) la fissazione del Cambio di riferimento della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione risolutiva o a questo inferiore ovvero superiore, secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui dipende l'estinzione delle Operazioni o delle singole Opzioni oggetto delle Operazioni e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano;
- per "Importo differenziale" si intende l'importo in euro riveniente dall'applicazione di una specifica formula, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente alla relativa Data di consegna;
 - per "Opzione" si intende il diritto di acquistare (Opzione call) o vendere (Opzione put), entro o alla Data di scadenza ed entro l'Ora di scadenza, la Divisa dell'Opzione contro la consegna della Divisa da scambiare al Prezzo di esercizio;
 - per "Ora di esercizio automatico" si intende l'Ora di scadenza, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
 - per "Ora di scadenza" si intende l'ora della Data di scadenza delle singole Opzioni concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
 - per "Periodo di apposizione della condizione risolutiva" o "Periodo di apposizione della condizione risolutiva 1" e/o "Periodo di apposizione della condizione risolutiva 2" si intende uno o più periodi di tempo, concordati tra le Parti e riportati nelle Conferme, durante i quali può verificarsi l'Evento Risolutivo e/o l'Evento Risolutivo 1 e/o l'Evento Risolutivo 2;
 - per "Periodo di apposizione della condizione sospensiva" o "Periodo di apposizione della condizione sospensiva 1" e/o "Periodo di apposizione della condizione sospensiva 2" si intende uno o più periodi di tempo, concordati tra le Parti e riportati nelle Conferme, durante i quali può verificarsi l'Evento Sospensivo e/o l'Evento Sospensivo 1 e/o l'Evento Sospensivo 2;
 - per "Prezzo determinante la condizione risolutiva" o "Prezzo determinante la condizione risolutiva 1" e/o "Prezzo determinante la condizione risolutiva 2" si intende il tasso di cambio o i tassi di cambio della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare, concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme;
 - per "Prezzo determinante la condizione sospensiva" o "Prezzo determinante la condizione sospensiva 1" e/o "Prezzo determinante la condizione sospensiva 2" si intende il tasso di cambio o i tassi di cambio della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme;
 - per "Prezzo di esercizio (strike price)" si intende il tasso di cambio concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme;
 - per "Regolamento per differenziale" si intende la modalità, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che prevede il regolamento delle Operazioni e/o delle singole Opzioni oggetto delle Operazioni mediante il pagamento dell'Importo differenziale;

66.3 ferme restando le definizioni comuni di cui la precedente punto 1 le definizioni relative all'Operazione Target Knock Out (o anche di seguito

"Operazione Target KO") sono le seguenti:

- per "Barriera/e" o "Barriera Superiore/i" si intende/ono il/i livello/i di tasso di cambio della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare, concordato/i tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Barriera/e" o "Barriera Inferiore/i" si intende/ono il/i livello/i di tasso di cambio della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare, concordato/i tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Divisa da scambiare" si intende, in caso di esercizio dell'Opzione, l'ammontare della divisa, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, pari al controvalore della Divisa dell'opzione al Prezzo di esercizio;
- per "Divisa dell'opzione" si intende l'ammontare della divisa, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Evento Condizionante Sospensivo" si intende il verificarsi di uno specifico evento, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui le Parti potrebbero far dipendere l'efficacia dell'Operazione Target KO e/o delle singole Opzioni A e/o B oggetto dell'Operazione Target KO, sempre secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Evento Condizionante Risolutivo" si intende il verificarsi di un evento, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui le Parti potrebbero far dipendere l'estinzione dell'Operazione Target KO e/o delle singole Opzioni A e/o B oggetto dell'Operazione Target KO, sempre secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Evento Risolutivo Target" si intende il verificarsi della circostanza per cui a ciascuna Data di scadenza la sommatoria di ciascun Valore Intrinseco risulti maggiore o uguale al Numero di Figure concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, come rappresentato dalla seguente formula:

Dove:

- per "i" si intende la Data di scadenza di riferimento per la determinazione del Valore intrinseco
- per "Importo differenziale" si intende l'importo in euro riveniente dall'applicazione di una specifica formula, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente alla relativa Data di consegna;
- per "Inclusive" o "Esclusive" o "Exact" si intende la tipologia di conseguenza, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, da applicarsi alle Opzioni Call e alle

Opzioni Put oggetto dell'Operazione Target KO nel caso si verifichi l'Evento Risolutivo Target;

- per "Numero di Figure" si intende lo specifico numero concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Operazione Target KO" deve intendersi:
 - (i) se di tipo Import, una combinazione di Opzioni Put (anche definite come "Opzioni A") e di Opzioni Call (anche definite come "Opzioni B") che le Parti intendono in senso unitario, in quanto riconducibili ad un'unica Operazione e rispetto alla quale, in virtù delle specifiche caratteristiche finanziarie, non è prevista la corresponsione di alcun Premio in relazione a ciascuna delle Opzioni Put ed Opzioni Call, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
 - (ii) se di tipo Export, una combinazione di Opzioni Call (anche definite come "Opzioni A") e di Opzioni Put (anche definite come "Opzioni B") che le Parti intendono in senso unitario, in quanto riconducibili ad un'unica Operazione e rispetto alla quale, in virtù delle specifiche caratteristiche finanziarie, non è prevista la corresponsione di alcun Premio in relazione a ciascuna delle Opzioni Call ed Opzioni Put, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Ora di esercizio automatico" si intende l'Ora di scadenza, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Ora di scadenza" si intende l'ora della Data di scadenza delle singole Opzioni Call e/o Opzioni Put, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Prezzo determinante la condizione risolutiva" si intende il tasso di cambio o i tassi di cambio della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare, concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme;
- per "Prezzo determinante la condizione sospensiva" si intende il tasso di cambio o i tassi di cambio della Divisa dell'opzione contro la Divisa da scambiare concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme; - per "Prezzo di esercizio" si intende:
 - (i) il tasso di cambio concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme; o
 - (ii) il tasso di cambio concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme che al verificarsi dell'Evento Risolutivo Target è soggetto a determinate modifiche concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme; o
 - (iii) il tasso di cambio concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme che potrebbe subire modifiche a seguito della previsione di Barriere, Barriere Superiori e/o Barriere Inferiori, anch'esse concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme;
- per "Regolamento per differenziale" si intende la modalità, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che prevede il regolamento dell'Operazione Target KO e/o di ciascuna delle Opzioni call e/o put oggetto dell'Operazione Target KO mediante il pagamento dell'Importo differenziale;
- per "Valore Intrinseco" si intende il valore determinato a ciascuna Data di scadenza che si ottiene dall'applicazione di una delle seguenti formule, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme:
 - $\text{Max}[(\text{Prezzo di esercizio} - \text{Cambio di Riferimento}), 0]$ per le Operazione Target KO di tipo Import;
 - $\text{Max}[(\text{Cambio di Riferimento} - \text{Prezzo di esercizio}), 0]$ per le Operazione Target KO di tipo Export;

66.4 ferme restando le definizioni comuni di cui la precedente punto 1) le definizioni relative all'Operazione avente ad oggetto uno o più Opzioni accrual o una o più Opzioni average sono le seguenti:

- per "Barriera/e" si intende/ono il/i livello/i di tasso di cambio della Divisa A contro la Divisa B, concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme;
- per "Data di consegna periodica" si intende ciascun giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo alle singole Scadenze periodiche ed alla Data di scadenza, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, in cui deve essere effettuato: (i) il pagamento dell'Importo da regolare contro l'Importo da scambiare, o (ii) nel caso sia specificatamente concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, il Regolamento per differenziale dell'Importo differenziale;
- per "Data di esercizio periodica" si intende ciascun il giorno lavorativo coincidente con le singole Scadenze periodiche e con la Data di scadenza, in cui l'Acquirente comunica al Venditore la sua decisione di esercitare il diritto acquistato;
- per "Date di rilevazione" si intendono i giorni lavorativi compresi nel Periodo di rilevazione, concordati tra le Parti e riportati nelle Conferme, in cui viene rilevato il Cambio di Riferimento;
- per "Data di esercizio periodica" si intende ciascun il giorno lavorativo coincidente con le singole Scadenze periodiche e con la relativa Data di scadenza, in cui l'Acquirente comunica al Venditore la sua decisione di esercitare il diritto acquistato;
- per "Divisa A" si intende la divisa indicata come tale nelle Conferme;
- per "Divisa B" si intende la divisa indicata come tale nelle Conferme;
- per "Evento Sospensivo" o "Evento Sospensivo 1" e/o "Evento Sospensivo 2" si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme:
 - (a) l'effettuazione nel Mercato a contante di un'operazione sulla Divisa A contro la Divisa B ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione sospensiva o a questo inferiore ovvero superiore secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, da cui dipende l'efficacia delle Operazioni e/o delle singole Opzioni



- accrual oggetto dell'Operazione e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme; oppure
- (b) la fissazione del Cambio di Riferimento sulla Divisa A contro la Divisa B ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione sospensiva o a questo inferiore ovvero superiore secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme da cui dipende l'efficacia delle Operazioni e/o delle singole Opzioni accrual oggetto dell'Operazione e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Evento Risolutivo" o "Evento Risolutivo 1" e/o "Evento Risolutivo 2" si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme:
 - (a) l'effettuazione nel Mercato a contante di un'operazione sulla Divisa A contro la Divisa B ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione risolutiva o a questo inferiore ovvero superiore secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme da cui dipende l'estinzione delle Operazioni e/o delle singole Opzioni accrual oggetto dell'Operazione e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme; oppure
 - (b) la fissazione del Cambio di riferimento sulla Divisa A contro la Divisa B ad un prezzo pari al Prezzo determinante la condizione risolutiva o a questo inferiore ovvero superiore secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme da cui dipende l'estinzione delle Operazioni e/o delle singole Opzioni accrual oggetto dell'Operazione e di tutti i diritti e le obbligazioni che ne derivano secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
 - per "Importo da regolare" si intende l'importo, espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, che, alla Data di consegna o a ciascuna Data di consegna periodica, deve essere corrisposto nei termini finanziari ed alle condizioni economiche, concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme;
 - per "Importo da scambiare" si intende l'importo, corrispondente al controvalore dell'Importo da regolare al Prezzo di esercizio, espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, che, alla Data di consegna o a ciascuna Data di consegna periodica, deve essere corrisposto nei termini finanziari ed alle condizioni economiche, concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme;
 - per "Importo da regolare massimo" si intende l'importo, espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, che è utilizzato per il calcolo dell'Importo da regolare;
 - per "Importo differenziale accrual" si intende, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme:
 - (i) in caso di Opzione accrual call sulla Divisa B/Opzione accrual put sulla Divisa A, l'importo espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, riveniente dall'applicazione della seguente formula:
$$- \text{MAX} (0 ; ([\text{Importo da regolare}] * [\text{Prezzo di esercizio}] / [\text{tasso di cambio Divisa A/Divisa B}] - [\text{Importo da regolare}]);$$
 - (ii) nel caso di Opzione accrual put sulla Divisa B/ Opzione accrual call sulla Divisa A, l'importo espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, riveniente dall'applicazione della seguente formula:
$$- \text{MAX} (0 ; [\text{Importo da regolare}] - ([\text{Importo da regolare}] * [\text{Prezzo di esercizio}] / [\text{tasso di cambio Divisa A/Divisa B}]));$$
 - per "Importo differenziale average" si intende l'importo in euro riveniente dall'applicazione di una specifica formula, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente alla relativa Data di consegna;
 - per "Importo da liquidare" si intende l'importo, espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, che, alla Data di consegna, deve essere corrisposto dal Venditore all'Acquirente esclusivamente nei termini finanziari ed alle condizioni economiche, concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme;
 - per "Importo da liquidare massimo" si intende l'importo, espresso nella Divisa A o nella Divisa B, secondo il caso, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, che è utilizzato per il calcolo dell'Importo da liquidare;
 - per "Opzione accrual" e per "Opzione average" si intende l'opzione che, in caso di esercizio, conferisce all'Acquirente il diritto di ricevere: (i) l'Importo da regolare contro l'Importo da scambiare o, nel caso sia specificatamente concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme il Regolamento per differenziale, l'Importo differenziale accrual o l'Importo differenziale average; oppure (ii) l'Importo da liquidare;
 - per "Ora di esercizio automatico" si intende l'Ora di scadenza, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
 - per "Ora di scadenza" si intende l'ora della Data di scadenza, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
 - per "Periodo di apposizione della condizione risolutiva" o "Periodo di apposizione della condizione risolutiva 1" e/o "Periodo di apposizione della condizione risolutiva 2" si intende uno o più periodi di tempo, concordati tra le Parti e riportati nelle Conferme, durante i quali può verificarsi l'Evento Risolutivo;
 - per "Periodo di apposizione della condizione sospensiva" o "Periodo di apposizione della condizione sospensiva 1" e/o "Periodo di apposizione della condizione sospensiva 2" si intende uno o più periodi di tempo, concordati tra le Parti e riportati nelle Conferme, durante i quali può verificarsi l'Evento Sospensivo;
 - per "Periodo di riferimento" si intende ciascuno dei periodi di tempo nei quali è suddivisa la durata delle singole Operazioni che decorrerà dalla rispettiva data di inizio

- e terminerà in coincidenza con la data di inizio del periodo successivo, ad eccezione dell'ultimo periodo che terminerà alla Data di scadenza;
- per "Periodo di Rilevazione" si intendono uno o più periodi che decorrono dalla prima delle Date di rilevazione e termina con l'ultima delle Date di rilevazione, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Peso/i" si intende il numero delle volte che, per ciascuna delle Date di Rilevazione, deve essere preso in considerazione il Cambio di Riferimento, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Prezzo determinante la condizione risolutiva" o "Prezzo determinante la condizione risolutiva 1" e/o "Prezzo determinante la condizione risolutiva 2" si intende il tasso di cambio o i tassi di cambio della Divisa A contro la Divisa B, concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme;
- per "Prezzo determinante la condizione sospensiva" o "Prezzo determinante la condizione sospensiva 1" e/o "Prezzo determinante la condizione sospensiva 2" si intende il tasso di cambio o i tassi di cambio della Divisa A contro la Divisa B concordato/i tra le Parti e riportato/i nelle Conferme;
- per "Prezzo di esercizio (strike price)" si intende il tasso di cambio concordato tra le Parti alla Data di Negoziazione e riportato nelle Conferme
- per "Prezzo ponderato" si intende la media, calcolata sulla base dei Pesi, del Cambio di Riferimento rilevato a ciascuna delle Date di rilevazione;
- per "Range" si intende la combinazione di due Barriere o più Barriere, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Regolamento per differenziale" si intende la modalità, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme, che prevede il regolamento della singola Operazione o di ciascuna delle Opzioni accrual o Opzioni average oggetto dell'Operazione mediante il pagamento rispettivamente dell'Importo differenziale accrual o dell'Importo differenziale average;
- per "Scadenze periodiche" si intende l'ultimo giorno lavorativo di ciascun Periodo di riferimento, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, tranne l'ultimo periodo, che terminerà alla Data di scadenza.

Art. 67 - Esercizio dell'Opzione

- 67.1 L'Opzione di tipo europeo potrà essere esercitata esclusivamente per l'intero ammontare e senza possibilità di frazionamento o di esercizi parziali.
- 67.2 Salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme, l'Acquirente potrà esercitare l'Opzione di tipo europeo esclusivamente alla Data di scadenza ed entro l'Ora di scadenza, dando comunicazione della propria decisione al Venditore anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma.
- 67.3 All'Ora di esercizio automatico, l'Opzione di tipo europeo sarà esercitata automaticamente dalla Banca se in the money. L'Acquirente dell'Opzione di tipo europeo ha comunque la facoltà di non avvalersi dell'esercizio automatico, dando comunicazione della propria decisione al Venditore entro l'Ora di scadenza anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma.
- L'Opzione di tipo americano potrà invece essere esercitata anche parzialmente e con possibilità di frazionamento secondo le modalità concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme.
- 67.4 L'Opzione di tipo americano potrà essere esercitata dall'Acquirente dalla Data di decorrenza alla Data di scadenza ed entro l'Ora di scadenza, dando comunicazione della propria decisione al Venditore anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma.
- 67.5 All'Ora di esercizio automatico, l'Opzione di tipo americano sarà esercitata automaticamente dalla Banca se in the money. L'Acquirente dell'Opzione di tipo americano ha, comunque, la facoltà di non avvalersi dell'esercizio automatico, dando comunicazione della propria decisione al Venditore entro l'Ora di scadenza anche mediante contatto telefonico, cui dovrà seguire tempestivamente una lettera di conferma.
- 67.6 Le conversazioni telefoniche saranno sottoposte a registrazione e prodotte quale mezzi di prova in un eventuale giudizio, rinunciando sin d'ora le Parti ad ogni eccezione in proposito. Le Parti riconoscono, altresì, le suddette conversazioni telefoniche come valide ed autentiche ad ogni effetto ed a sé riferibili, con particolare riguardo – sebbene non esclusivo - all'identità ed ai poteri delle persone che hanno effettuato le conversazioni.

Art. 68 - Obblighi anche scaturenti dall'esercizio dell'opzione

- 68.1 Se concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, alla Data Pagamento Premio, l'Acquirente dovrà corrispondere il Premio al Venditore. Le Parti concordano che il Premio debba intendersi definitivamente ed integralmente acquisito dal Venditore, anche in caso di mancato esercizio dell'Opzione e/o di estinzione anticipata, per qualsiasi causa, dell'Operazione.
- 68.2 In caso di esercizio, alla relativa Data di consegna:
- a) le Parti si scambieranno la Divisa dell'Opzione contro la Divisa da scambiare; o,
 - b) se concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente l'Importo differenziale o, in caso di Operazione avente ad oggetto Opzioni average, l'Importo differenziale average.
- 68.3 In caso di Operazione Target KO, in base a quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme, nell'ipotesi in cui ad una qualunque Data di scadenza di ciascuna delle Opzioni Call e di ciascuna delle Opzioni Put oggetto dell'Operazione, si dovesse verificare l'Evento Risolutivo Target:
- (i) se l'Evento Risolutivo Target è "Inclusive", l'Operazione Target KO e tutti i diritti ed obbligazioni che ne derivano - fermi restando i diritti e le obbligazioni già maturati



in relazione alle Opzioni Call e alle Opzioni Put precedenti - si estingueranno con effetto immediato (esclusi i diritti e le obbligazioni relativi alla Opzione Call ed alla Opzione Put della relativa Data di scadenza in cui accade l'Evento Risolutivo Target) e senza alcun onere o costo

aggiuntivo a carico delle Parti;

(ii) se l'Evento Risolutivo Target è "Esclusivo" l'Operazione Target KO e tutti i diritti ed obbligazioni che ne derivano - fermi restando i diritti e le obbligazioni già maturati in relazione alle Opzioni Call ed alle Opzioni Put precedenti - si estingueranno con effetto immediato (inclusi i diritti e le obbligazioni relativi alla Opzione Call e alla Opzione Put della relativa Data di scadenza in cui accade l'Evento Risolutivo Target) e senza alcun onere o costo

aggiuntivo a carico delle Parti;

(iii) se l'Evento Risolutivo Target è "Exact", l'Operazione Target KO e tutti i diritti ed obbligazioni che ne derivano - fermi restando i diritti e le obbligazioni già maturati in relazione alle Opzioni Call e alle Opzioni Put precedenti - si estingueranno con effetto immediato (esclusi i diritti e le obbligazioni relativi alla Opzione Call ed alla Opzione Put della Data di scadenza in cui accade l'Evento Risolutivo Target) e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico delle Parti. Il verificarsi dell'Evento Risolutivo Target, comporta altresì che il Prezzo di esercizio della specifica Opzione Call e della specifica Opzione Put aventi Data di scadenza coincidente con quella in cui si verifica l'Evento Risolutivo Target stesso viene modificato come di seguito:

In caso di Operazione di Target KO di tipo Import:

- Prezzo di esercizio: Cambio di Riferimento - (Numero di Figure - sommatoria di ciascun Valore Intrinseco maturato per ogni Data di scadenza di ciascuna delle Opzioni Call o delle Opzioni Put, secondo il caso, esclusa la Data di scadenza dell'Opzione A o delle Opzioni B in cui si verifica l'Evento Risolutivo Target);

In caso di Operazione di Target KO di tipo Export:

- Prezzo di esercizio: Cambio di Riferimento + (Numero di Figure - sommatoria di ciascun Valore Intrinseco maturato per ogni Data di scadenza di ciascuna delle Opzioni Call o delle Opzioni Put, secondo il caso, esclusa la Data di scadenza dell'Opzione A o delle Opzioni B in cui si verifica l'Evento Risolutivo Target).

68.4 Nei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), la Banca darà comunicazione scritta al Cliente, entro il giorno lavorativo successivo, del verificarsi dell'Evento Risolutivo Target stesso e dell'avvenuta estinzione dell'Operazione. Il mancato invio della comunicazione, comunque, non inficerà l'efficacia dell'estinzione.

68.5 In caso di Opzioni accrual, sulla base di quanto concordato tra le Parti ed indicato nelle Conferme, il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente:

(i) a ciascuna Data di consegna periodica o alla Data di consegna l'Importo da regolare contro Importo da scambiare esclusivamente nei termini finanziari ed alle condizioni economiche, concordate tra le Parti e riportate nelle Conferme o nel caso in cui sia previsto il Regolamento per differenziale, l'Importo differenziale; o

(ii) alla Data di consegna, l'Importo da liquidare secondo quanto concordato tra le Parti ed indicato nelle Conferme.

68.6 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

SEZIONE IX OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTA CON REGOLAMENTO CON CONSEGNA FISICA O PER DIFFERENZIALE

Art. 69 - Definizioni

I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Acquirente" si intende la parte che acquista o vende la Valuta A secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Cambio a pronti" si intende il cambio della Valuta A contro la Valuta B determinato sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato a Contante, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Cambio a termine" si intende la somma algebrica del Cambio a pronti e del Premio/Sconto, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme; - per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Data di consegna" si intende il giorno lavorativo concordato tra le Parti in cui scadono le Operazioni e le Operazioni in essere ed in cui viene effettuata la reciproca consegna della Valuta A contro la Valuta B;
- per "Data di negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche" si intendono congiuntamente il Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione e la Conferma;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express

Transfer System); qualora una qualsiasi scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo, detta scadenza si intende posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza originaria, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;

- per "Importo differenziale" si intende l'importo riveniente dall'applicazione di una specifica formula matematica concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore riveniente dalla rivalutazione di ogni singola Operazione, incluse le singole Operazioni in essere, ai prezzi di mercato; tale mark to market viene calcolato in base al tasso di cambio ed ai tassi di interesse prevalenti sui relativi mercati finanziari alla suddetta data;
- per "Mercato a Contante" si intende il mercato interbancario dei cambi a pronti, aperto continuamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita della Valuta A contro la Valuta B;
- per "Mercato dei premi/sconti a termine" si intende il mercato interbancario di quotazione dei premi/sconti, aperto continuamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita a termine della Valuta A contro la Valuta B;
- per "Premio/Sconto" si intende il valore che dipende dal differenziale dei tassi di interesse tra la Valuta A e la Valuta B determinato dalla Banca sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato dei premi/sconti a termine e dalla durata delle Operazioni;
- per "Regolamento con consegna fisica" si intende la modalità concordata tra le Parti e indicate nelle Conferme che prevede alla Data di consegna lo scambio fisico tra le Parti della Valuta A contro la Valuta B al Cambio a termine;
- per "Regolamento per differenziale" si intende la modalità concordata tra le Parti e indicate nelle Conferme che prevede alla Data di consegna il regolamento dell'Operazione mediante il pagamento dell'Importo differenziale, che potrebbe risultare, secondo il caso, a carico dell'Acquirente o del Venditore;
- per "Valuta A" si intende l'importo espresso in una determinata valuta, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Valuta B" si intende l'importo espresso in una determinata valuta pari al controvalore della Valuta A al Cambio a termine, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Venditore" si intende la parte che acquista o vende la Valuta A secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme.

Art. 70 - Obblighi derivanti dalle Operazioni DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTA CON REGOLAMENTO CON CONSEGNA FISICA O PER DIFFERENZIALE

70.1 Alla Data di consegna le Parti provvederanno:

- ad effettuare la reciproca consegna della Valuta A contro la Valuta B al Cambio a termine, nel caso sia stato concordato il regolamento con consegna fisica; o
- a regolare l'Importo differenziale, nel caso sia stato concordato il regolamento per differenziale

70.2 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

SEZIONE X OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTE CON FACOLTA' DI ESECUZIONE ANTICIPATA

Art. 71 - Definizioni

71.1 I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):

- per "Acquirente" si intende, la parte che (i) alla Data di consegna acquista la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato; ovvero (ii) alla Data di consegna anticipata acquista la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato;
- per "Cambio a pronti" si intende il cambio della Valuta di riferimento\Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare\Valuta da scambiare parziale determinato sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato a Contante;
- per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche" si intendono congiuntamente il Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione e la Conferma;
- per "Data di consegna" si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo alla Data di scadenza, salvo diversi accordi tra le Parti;
- per "Data di consegna anticipata" si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo a ciascuna Data di esecuzione anticipata, salvo diversi accordi tra le Parti;
- per "Data di esecuzione anticipata" si intende il giorno lavorativo del Periodo di Esecuzione anticipata nel quale il Cliente comunica alla Banca la sua volontà di procedere all'Esecuzione anticipata;



- per "Data Iniziale" si intende la data di decorrenza del Periodo di Esecuzione anticipata, concordata tra le Parti;
- per "Data di negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti;
- per "Data di scadenza" si intende la data, concordata tra le Parti, nella quale, in caso di mancato esercizio da parte del Cliente della sua facoltà di richiedere l'Esecuzione anticipata, avverrà l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere;
- per "Esecuzione anticipata" si intende l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere che verrà effettuata dalla Banca in via anticipata a seguito della richiesta da parte del Cliente di acquistare/vendere: (i) in caso di Esecuzione anticipata parziale, la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato per un importo almeno pari all'Importo Minimo di Scambio; (ii) in caso di Esecuzione anticipata totale, la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato;
- per "Esecuzione anticipata parziale" si intende l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere che verrà effettuata dalla Banca in via anticipata a seguito della richiesta del Cliente di acquistare/vendere la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato per un importo almeno pari all'Importo Minimo di Scambio;
- per "Esecuzione anticipata totale" si intende l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere che verrà effettuata dalla Banca in via anticipata a seguito della richiesta del Cliente di acquistare/vendere la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System); qualora una qualsiasi scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo, detta scadenza si intende posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza originaria, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
- per "Importo Minimo di Scambio" si intende l'ammontare minimo della Valuta di riferimento parziale ovvero della Valuta da scambiare parziale, concordato tra le Parti in relazione al quale il Cliente ha facoltà di richiedere l'Esecuzione anticipata parziale;
- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore rivieniente dalla rivalutazione di ogni singola Operazione, incluse le Operazioni in essere, ai prezzi di mercato; tale mark to market viene calcolato in base al tasso di cambio, al tasso di volatilità ed al tasso di interesse prevalente sui relativi mercati Finanziari alla suddetta data;
- per "Mercato a Contante" si intende il mercato interbancario dei cambi a pronti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita della Valuta da scambiare/Valuta da scambiare parziale contro la Valuta di riferimento/ Valuta di riferimento parziale;
- per "Mercato dei premi/sconti a termine" si intende il mercato interbancario di quotazione dei premi/sconti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita a termine della Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare;
- per "Periodo di Esecuzione anticipata" si intende ciascun giorno lavorativo compreso nell'arco temporale concordato tra le Parti nel quale il Cliente ha facoltà di richiedere l'Esecuzione anticipata,
- per "Premio/Sconto Flexi" si intende il valore che: (i) dipende dal differenziale dei tassi di interesse tra la Valuta di riferimento e la Valuta da scambiare determinato dalla Banca sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato dei premi/sconti a termine e dalla durata delle singole Operazioni, incluse le Operazioni in essere; e (ii) tiene conto della facoltà riconosciuta al Cliente di richiedere l'Esecuzione anticipata al quale viene effettuato lo scambio della Valuta di riferimento/Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare/Valuta da scambiare parziale;
- per "Tasso di Cambio Prefissato" si intende la somma algebrica del Cambio a pronti e del Premio/Sconto Flexi, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Valuta da scambiare" si intende l'ammontare della valuta corrispondente al controvalore della Valuta di riferimento al Tasso di Cambio Prefissato;
- per "Valuta da scambiare parziale" si intende l'ammontare della valuta corrispondente al controvalore della Valuta di riferimento parziale al Tasso di Cambio Prefissato;
- per "Valuta di riferimento" si intende l'ammontare della valuta che l'Acquirente acquista alla Data di consegna ovvero acquista alla Data di consegna anticipata, qualora sia effettuata l'Esecuzione anticipata totale;
- per "Valuta di riferimento parziale" si intende l'ammontare della valuta, pari almeno all'Importo Minimo di Scambio, che l'Acquirente acquista alla Data di consegna anticipata, qualora sia effettuata l'Esecuzione anticipata parziale;
- per "Venditore" si intende la parte che (i) alla Data di consegna vende la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato; ovvero (ii) alla Data di consegna anticipata vende la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato.

Art. 72- Esercizio della facoltà di esecuzione anticipata parziale o totale

72.1 Sulla base di quanto concordato, entro le ore 16.00 di ciascun giorno lavorativo che compone il Periodo di Esecuzione anticipata, il Cliente ha facoltà di richiedere:

- l'Esecuzione anticipata parziale delle singole Operazioni; o
- l'Esecuzione anticipata totale delle singole Operazioni.

72.2 Il Cliente potrà esercitare tale facoltà dandone specifica comunicazione per via telefonica e/o per iscritto. Resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 8.

72.3 Il Cliente dovrà espressamente comunicare i dati identificativi delle singole Operazioni, l'esatto importo oggetto di Esecuzione anticipata che dovrà essere almeno pari all'Importo Minimo di Scambio, nonché la natura parziale o totale dell'Esecuzione anticipata.

72.4 Le conversazioni telefoniche saranno sottoposte a registrazione e prodotte quale mezzi di prova in un eventuale giudizio, rinunciando sin d'ora le Parti ad ogni eccezione in proposito. Le Parti riconoscono, altresì, le suddette conversazioni telefoniche come valide ed autentiche ad ogni effetto ed a sé riferibili, con particolare riguardo – sebbene non esclusivo - all'identità ed ai poteri delle persone che hanno effettuato le conversazioni.

Art. 73 - Esecuzione anticipata

73.1 Alla Data di esecuzione anticipata, la Banca procederà ad eseguire parzialmente o totalmente le singole Operazioni sulla base delle specifiche istruzioni ricevute dal Cliente nel rispetto di quanto previsto nell'art. 77.

73.2 La Banca provvederà ad inoltrare al Cliente la conferma dell'avvenuta esecuzione anticipata. La mancata ricezione da parte del Cliente della nota di conferma non inficeranno comunque l'efficacia dell'Esecuzione anticipata.

Art. 74 - Obblighi a carico delle Parti derivanti dall'Esecuzione anticipata parziale/totale

74.1 Alla Data di consegna anticipata, in caso di Esecuzione anticipata parziale, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore la Valuta da scambiare parziale ed il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente la Valuta di riferimento parziale. In tal caso, la Valuta di riferimento/Valuta da scambiare saranno ridotte di un importo equivalente alla Valuta di riferimento parziale/Valuta da scambiare parziale.

74.2 Alla Data di consegna anticipata, in caso di Esecuzione anticipata totale ovvero alla Data di consegna in caso di esecuzione delle singole Operazioni, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore la Valuta da scambiare ed il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente la Valuta di riferimento.

74.3 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

Art. 75 - Obblighi a carico delle Parti in caso di non esercizio della facoltà di Esecuzione anticipata parziale/totale

75.1 Nel caso in cui il Cliente decida di non esercitare la facoltà di esecuzione anticipata parziale o totale, l'esecuzione delle singole Operazioni avverrà alla relativa Data di scadenza. In tal caso, alla Data di consegna l'Acquirente dovrà mettere a disposizione del Venditore la Valuta da scambiare ed il Venditore dovrà mettere a disposizione dell'Acquirente la Valuta di riferimento.

75.2 Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 29.

SEZIONE XI SWAP SU VALUTE

Art. 76 - Definizioni

Le definizioni dei termini utilizzati nelle Operazioni di cui alla presente sezione sono le seguenti:

- per "Cambio a pronti" si intende il cambio corrente rilevato sul Mercato a Contante della Valuta A contro la Valuta B, concordato tra le Parti e riportato nella Conferma;
- per "Cambio a termine" si intende la somma algebrica del Cambio a pronti e del Premio/Sconto, concordato tra le Parti e riportato nella Conferma; - per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
- per "Data di consegna iniziale" si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo alla Data di negoziazione, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Data di consegna finale" si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo alla Data di scadenza, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Data di negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
- per "Data di scadenza" si intende il giorno lavorativo in cui termina l'efficacia della singola Operazione, concordata tra le Parti ed indicata nelle Conferme;
- per "Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione" si intende il documento recante i termini finanziari e le condizioni economiche delle singole Operazioni con il quale il Cliente impartisce l'ordine alla Banca di perfezionare le Operazioni stesse;
- per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme; qualora una qualsiasi scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno



lavorativo, detta scadenza si intende posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza originaria, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;

- per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore attuale dei flussi di cassa futuri delle singole Operazioni, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data;
- per "Mercato a Contante" si intende il mercato interbancario dei cambi a pronti, aperto continuamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita della Valuta A contro la Valuta B;
- per "Importo A" si intende l'importo espresso nella Valuta A, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Importo B" si intende l'importo espresso nella Valuta B, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
- per "Valuta A" si intende la valuta in cui è espresso l'Importo A, concordata tra le Parti e riportata unitamente all'Importo A nelle Conferme;

- per "Valuta B" si intende la valuta in cui è espresso l'Importo B, concordato tra le Parti e riportato unitamente all'Importo B nelle Conferme;
- per "Parte A" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme; - per "Parte B" si intende la parte indicata come tale nelle Conferme; - per "Premio/sconto" si intende il risultato del differenziale dei tassi di interesse tra la Valuta A e la Valuta B, applicato al Cambio a pronti per la durata delle singole Operazioni, così come riportato nelle Conferme;

Art. 77 - Obblighi derivanti dalle Operazioni compravendita a termine di valute con facoltà di esecuzione anticipata

Alla Data di consegna iniziale, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari all'Importo B e la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari all'Importo A al Cambio a Pronti.

Alla Data di consegna finale, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari all'Importo A e la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari all'Importo B al Cambio a termine